

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 giugno 2012

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 095/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)) Pag. 3

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012, n. 4.

Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2012, n. 5.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) . Pag. 7

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 15.

Abrogazione dell'articolo 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'articolo 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO Pag. 15

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 16.

Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura 'Il Quadrivio' di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona) Pag. 16

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)» e alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014» ... Pag. 16

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 17 aprile 2012, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) Pag. 17



REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 10.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana Pag. 22

DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 11.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica Pag. 24

DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 12.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico Pag. 26

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13.

Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 27

LEGGE 8 marzo 2012, n. 14.

Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità Pag. 39

DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 2012, n. 15.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti Pag. 39

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 16.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia Pag. 41

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 17.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale Pag. 43

LEGGE 23 marzo 2012, n. 18.

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni Pag. 45

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2012, n. 19.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana Pag. 45



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 maggio 2012, n. 095/Pres.

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 9 maggio 2012)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali) e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 21, comma 1 e 22, comma 1, lettere a) e b) della citata legge regionale n. 47/1978, come da ultimo sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), i quali prevedono interventi per l'innovazione delle strutture industriali, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale, e successive modifiche;

Preso atto della necessità di garantire l'efficiente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e alla luce della tempistica con la quale sono rese disponibili, in sede di bilancio e di assestamento;

Ritenuto necessario adeguare i termini iniziali per la presentazione delle domande alle date in cui vi è certezza della disponibilità finanziaria e della relativa entità, ossia dopo la pubblicazione della legge finanziaria e dopo la pubblicazione della legge di assestamento del bilancio;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo di spostare il termine iniziale di presentazione delle domande del 15 novembre al 20 marzo, e il termine iniziale del 15 maggio al 20 settembre;

Ritenuto altresì opportuno prevedere che la Giunta regionale possa disporre, prima della decorrenza di ciascun termine iniziale per la presentazione delle domande, sia di non aprire il termine per la presentazione delle domande che di modificare il numero di domande previsto, in relazione alle risorse disponibili;

Tenuto altresì conto dell'esperienza maturata in occasione della precedente apertura per la presentazione delle domande del 16 gennaio 2012, in occasione della quale, sul totale di 120 domande ammesse all'istruttoria, per ben 110 domande le imprese hanno optato per la presentazione delle stesse tramite posta elettronica certificata (PEC);

Ritenuto pertanto necessario adeguare il citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0260/Pres./2007 prevedendo misure atte a garantire la semplificazione, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza delle procedure, attraverso l'utilizzo di un'unica modalità di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD), al fine di agevolare le imprese e nel contempo promuovere ulteriormente lo snellimento e la dematerializzazione della documentazione amministrativa;

Ritenuto pertanto necessario prevedere, agli articoli 14 e 17 a partire dalla data di presentazione del 20 settembre 2012, un'unica modalità di inoltro della domanda di contributo tramite il sistema informatico GOLD;

Ritenuto altresì necessario prevedere la modifica dell'allegato A al citato Regolamento al fine di adeguare i punteggi in conseguenza della mancata previsione di inoltro delle domande con PEC, sostituito dal citato inoltro tramite sistema informatico GOLD;

Ritenuto altresì necessario prevedere all'art. 5 del citato Regolamento la cumulabilità del contributo concesso anche con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in linea con quanto già previsto dal bando relativo all'attuazione dell'attività 1.1.a)2 del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, per il settore industria approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto altresì necessario, al fine di garantire effettiva valenza ai punteggi addizionali attribuiti in sede di valutazione, prevedere all'art. 21 del citato regolamento la rideterminazione o la revoca del contributo assegnato nei casi in cui siano rilevate variazioni nelle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi addizionali suddetti, in linea con quanto già previsto dal bando relativo all'attuazione dell'attività 1.1.a)2 del POR FESR Obiettivo competitività regionale e occupazione, per il settore industria, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 116 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto necessario, in linea con quanto sopra descritto, completare altresì le ipotesi di revoca previste dall'art. 44, comma 2, del citato regolamento, prevedendo espressamente la revoca del contributo assegnato nei casi in cui «siano variate, ai sensi dell'art. 21, comma 5-bis, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio addizionale in sede di valutazione relative alla collaborazione con enti di ricerca, all'incremento occupazionale e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria»;

Ritenuto inoltre di rimandare, sulla base dell'esperienza maturata e delle prassi già consolidate, a successivo decreto del Direttore centrale Attività produttive la specifica definizione di dettaglio e il chiarimento della fattispecie di cui all'art. 46, comma 1, lettere b) e c) del citato Regolamento relativa al computo dell'incremento e al mantenimento del livello occupazionale preventivato nella domanda di contributo e riconosciuto con l'attribuzione di un punteggio premiale in sede istruttoria, quale supporto alle imprese e al fine di garantire omogeneità nella trattazione delle relative istruttorie;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare ed integrare il regolamento emanato con il citato proprio decreto n. 0260/Pres./2007 al fine di conformarlo alle finalità suesposte;

Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 140 del 30 aprile 2004;

Visto in particolare l'art. 4, punto 1 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale prevede la procedura di notifica semplificata per determinate modifiche ad un aiuto esistente, intendendo per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possano alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune;

Visto altresì, l'art. 4, punto 2 del citato regolamento (CE) n. 794/2004 il quale elenca le modifiche di un aiuto esistente da notificare secondo la procedura semplificata, come di seguito elencato: a) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato; b) proroga al massimo di 6 anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione; c) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità di aiuto o riduzione delle spese ammissibili;

Ritenuto pertanto che non sia necessario procedere alla notifica della modifica del proprio decreto n. 0260/Pres./2007, come sopra riportata, in quanto non rientrante nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di notificare un aiuto esistente, trattandosi di mere modifiche amministrative e precisazioni in merito all'applicazione della normativa già vigente;



Ritenuto di emanare il «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 678 con la quale è stato approvato il suddetto regolamento;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21, comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale))» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 260 (Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'art. 21 comma 1, e dall'art. 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 2007, n. 260.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 5
del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente: «Art. 5 (Divieto di cumulo) — 1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi «de minimis», ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i contributi sono cumulabili, ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), con gli incentivi previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1, commi da 280 a 283, nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta, nonché con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, in base alla valutazione della Commissione europea, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.».

Art. 3.

*Modifica all'art. 14
del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente: «1. L'iniziativa ha inizio successivamente alla data di presentazione della domanda tramite il sistema di gestione on line delle domande (GOLD). Sono ammissibili le spese sostenute a partire da tale giorno.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 17
del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente: «1. La domanda è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione Centrale Attività Produttive esclusivamente tramite il sistema GOLD, entro i termini fissati per i due quadrimestri di presentazione, decorrenti dal 20 settembre al 20 gennaio e dal 20 marzo al 20 luglio. Prima del termine iniziale è possibile elaborare la domanda, ed i relativi allegati, sul sistema GOLD a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale. Il termine iniziale per l'invio telematico delle domande decorre dalle ore 9.15 del giorno previsto. Il termine, iniziale o finale, che cade di sabato o in un giorno festivo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.».

2. Il comma 1-bis dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dal seguente: «1-bis. Nel corso di ciascun quadrimestre vengono istruite le prime 120 domande pervenute nei termini tramite l'invio telematico, secondo l'ordine cronologico previsto dall'art. 19 comma 2. Sul sito della Regione e sul sistema GOLD viene dato avviso dell'avvenuto raggiungimento del numero di domande previsto. Il sistema viene automaticamente bloccato al raggiungimento del numero di domande previsto.».

3. Il comma 1-ter dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007, viene sostituito dal seguente: «1-ter. In relazione alle risorse disponibili e prima della decorrenza di ciascun termine iniziale per la presentazione delle domande, la Giunta regionale può disporre con propria deliberazione:

a) di non aprire il termine per la presentazione delle domande;

b) di modificare il numero di domande previsto dal comma 1-bis.».

4. Al comma 1-quinquies dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 le parole «nel quadrimestre successivo» vengono sostituite dalle seguenti: «in occasione della successiva apertura effettiva del termine iniziale per la presentazione delle domande».

5. Il comma 1-sexies dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, viene sostituito dal seguente: «1-sexies. Ciascuna impresa presenta una sola domanda.».

6. Al comma 1-octies dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è abrogata;

b) la lettera f) è abrogata;

c) alla lettera g) le parole «inoltrate tramite PEC» sono abrogate;



d) dopo la lettera g) viene aggiunta la seguente: «g bis) le domande inoltrate con modalità diversa dall'inoltro in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD.».

7. Il comma 2 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 viene sostituito dal seguente: «2. La domanda è redatta esclusivamente utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, unitamente alle note illustrative e alle linee guida per la compilazione della domanda. La domanda, corredata dalla documentazione prevista e sottoscritta con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, viene inoltrata alla Direzione Centrale Attività Produttive solo in forma elettronica per via telematica tramite il sistema GOLD secondo le modalità indicate nelle linee guida.».

8. Il comma 6 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 è abrogato.

Art. 5.

Modifica all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Il comma 2 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 viene sostituito dal seguente: «2. Ai fini del conteggio delle domande istruibili ai sensi dell'art. 17 commi 1-bis e 1-ter, nonché ai fini della graduatoria, a parità di punteggio, viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero progressivo di protocollo, assegnato nel rispetto dell'ordine di inoltro telematico tramite il sistema GOLD.».

Art. 6.

Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Qualora siano rilevate variazioni nelle condizioni sottoelencate che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione, il punteggio viene rideterminato e il contributo assegnato viene revocato se il nuovo punteggio risulta inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria o viene aggiornato nell'intensità nel caso il nuovo punteggio non comporti l'esclusione dall'ambito dei progetti finanziati, ma implichi la sola variazione del livello di valutazione:

a) collaborazione con ente di ricerca;

b) incremento effettivo, arrotondato per difetto del livello occupazionale pari o superiore al 5% dell'organico rispetto ai dipendenti occupati alla data di avvio dell'investimento, da mantenere per due anni dalla conclusione del progetto, salvo quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, lettera b);

c) localizzazione della sede di realizzazione dell'iniziativa nelle zone di svantaggio socio economico indicate nella scheda di valutazione.

5-ter. Il mancato rispetto della condizione di cui al comma 5-bis, lettera a) comporta inoltre la rideterminazione del contributo con la detrazione della maggiorazione eventualmente concessa ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera b), per collaborazione con ente di ricerca.

5-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, la variazione della condizione di cui al comma 5-bis, lettera b) comporta inoltre la riduzione del contributo nella misura del 30 per cento, come stabilito dall'art. 44, comma 3.».

Art. 7.

Modifica all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione 260/2007 le parole «nella nota illustrativa facente parte integrante del modulo di domanda» vengono sostituite dalle seguenti: «nelle linee guida».

Art. 8.

Modifica all'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 le parole «alla nota illustrativa» vengono sostituite dalle seguenti: «alle linee guida».

Art. 9.

Modifica all'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è aggiunta la lettera seguente: «h-bis) siano variate, ai sensi dell'art. 21, comma 5-bis, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione relative alla collaborazione con enti di ricerca, all'incremento occupazionale e alla localizzazione in zone di svantaggio socio economico e la variazione di tali condizioni ha comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, che è risultato inferiore a quello assegnato all'ultima impresa utilmente collocata in graduatoria.».

Art. 10.

Modifica all'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 46 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è aggiunto il seguente: «1-ter. Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettere b) e c), con decreto del Direttore centrale Attività produttive, pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore industriale, è definita la modalità di computo dell'incremento e del mantenimento del livello occupazionale.».

Art. 11.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. L'allegato A relativo alla scheda di valutazione del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, viene sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore, fatta salva la disposizione prevista all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007, come sostituito dal presente regolamento, che si applica anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

12R0291**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012, n. 3.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 3

1. Al comma 11, dell'art. 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: «, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo art. 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all'azienda», sono soppresse.

2. Prima del comma 11-bis, dell'art. 3 della l.r. n. 28/1997 è inserito il seguente:

«11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:

a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all'art. 17;

b) all'ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all'azienda agrituristica;

c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2012

MARINI

*(Omissis).***12R0298**

LEGGE REGIONALE 23 marzo 2012, n. 4.

Ulteriore integrazione della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 13 del 28 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Integrazione dell'articolo 2

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è aggiunto il seguente:


«4-ter. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale). La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, i criteri e le modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale. Per l'adozione del regolamento la Giunta regionale considera quali requisiti necessari, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, la presenza nel Comune richiedente di beni culturali, ambientali e paesaggistici e la presenza altresì di strutture ricettive.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2012

MARINI

*(Omissis).***12R0299**

LEGGE REGIONALE 3 aprile 2012, n. 5.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 5 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37

1. Il titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" è sostituito dal seguente: "Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422".

Art. 2.

Modificazioni all'articolo 1

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "n. 422" sono aggiunte le seguenti: "e sue successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 2

1. L'articolo 2 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Principi programmatici regionali

1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a) assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilità, favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilità e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali, ivi compresi quelli previsti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b);

b) concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunità di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio;

c) promuove un sistema di mobilità che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualità della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonché per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;

d) promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'aggregazione tra i soggetti pubblici e privati;

e) accantona annualmente una quota di risorse per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), disciplina con proprio atto le modalità per la gestione delle somme accantonate;

f) accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate."

Art. 4.

Integrazione alla l.r. 37/1998

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

"Art. 2 bis

Definizione dei sistemi di trasporti

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tranvie, filovie, metropolitane, nonché sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilità;

b) per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili."

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 3

1. L'articolo 3 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 3

Finalità

1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalità di trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:

a) promuove il miglioramento della mobilità urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonché il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

b) garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilità extraurbana, anche tramite l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

c) individua modalità particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

d) promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno;

e) determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini;



f) promuove l'economicità, l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualità e sicurezza;

g) regola l'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicità ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;

h) promuove ed incentiva l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale; promuove, altresì, forme di tariffazione agevolata in favore di persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti;

i) assicura il monitoraggio della mobilità regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente;

l) coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti;

m) coordina, attraverso l'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell'offerta e della domanda;

n) promuove e sostiene l'informazione per il sistema mobilità (infomobilità) e favorisce ogni forma di pubblicità finalizzata a rendere semplice ed immediato l'accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;

o) promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.”.

Art. 6.

Modificazioni all'articolo 4

1. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: “Trasporto pubblico regionale e locale”.

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/1998, dopo le parole: “trasporto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “regionale e”.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/1998 è abrogata.

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 5

1. L'articolo 5 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Servizi ferroviari e di autotrasporto

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.

3. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria dal servizio ferroviario, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, può essere consentito il servizio con autobus in sostituzione al treno.

4. L'applicazione del comma 3 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21.”.

Art. 8.

Integrazione alla l.r. 37/1998

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis

Gestione dei servizi ferroviari

1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo può gestire i servizi di trasporto e l'infrastruttura ed è tenuto a separare, sul piano della contabilità:

a) le attività relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

b) la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma.”.

Art. 9.

Sostituzione dell'articolo 7

1. L'articolo 7 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati in:

- a) urbani;
- b) extraurbani;
- c) interregionali.

2. Sono servizi urbani di cui al comma 1, lettera a), quelli:

- a) svolti nell'ambito dei centri abitati senza soluzione di continuità abitativa e con frequenti fermate;
- b) che collegano più centri abitati, collocati all'interno dello stesso comune, con brevi percorsi e frequenti fermate;
- c) che collegano in modo diretto i centri abitati del comune con lo scalo ferroviario o con l'aeroporto regionale, anche se situati nei comuni limitrofi, o con altre origini e destinazioni situate nell'ambito del territorio comunale.

3. Ai sensi del presente articolo, per “centro abitato” si intende quello definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

4. Sono servizi extraurbani di cui al comma 1, lettera b) quelli che collegano il territorio delle due province e in modo continuativo il territorio di due o più comuni o i comuni con il capoluogo di provincia, con lo scalo ferroviario e con l'aeroporto regionale.

5. Sono servizi di linea interregionali di cui al comma 1, lettera c) quelli che collegano il territorio della Regione con quello di una regione limitrofa.

6. I collegamenti presso gli scali ferroviari e gli aeroporti sono garantiti nei limiti degli orari dei servizi stessi.

7. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su ferro sono classificati metropolitani quando uniscono le stazioni ubicate nello stesso comune e possono unire altresì le stazioni del comune limitrofo.

8. I servizi di trasporto pubblico su ferro sono classificati regionali quando uniscono le città della Regione tra loro e le città medesime con Firenze, Roma e Ancona.”.

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 8

1. L'articolo 8 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 Ambiti di traffico

1. Per ambito di traffico si intende l'intero territorio regionale, che coincide con il bacino unico regionale, nel quale si svolgono i servizi di trasporto che collegano i centri abitati della Regione.



2. Nell'ambito di traffico di cui al comma 1 viene definita unitariamente la rete integrata dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale effettuati con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo ai sensi della presente legge.

3. Per ambito di traffico interregionale si intende l'intero territorio regionale e quello delle regioni limitrofe nel quale si svolgono i servizi che collegano le stesse con i centri abitati della Regione.”.

Art. 11.

Abrogazione dell'articolo 9

1. L'articolo 9 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 12.

Abrogazione dell'articolo 10

1. L'articolo 10 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 13.

Modificazioni all'articolo 11

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione approva il Piano regionale dei trasporti, anche al fine di realizzare l'integrazione fra i sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari sia non ferroviari, su gomma e lacuali di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), nonché quelli aerei, tenendo anche conto delle relative infrastrutture. Tale Piano, nel rispetto delle esigenze di organizzazione del territorio e della mobilità, configura un sistema coordinato dei trasporti, in conformità ai principi e alle scelte del piano urbanistico strategico territoriale, degli atti di programmazione della Regione e della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l'attuazione dei relativi interventi) e sue successive modificazioni ed integrazioni.”.

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“e) stabilisce gli indirizzi per l'elaborazione e il coordinamento del Piano di bacino di cui all'articolo 12 e dei piani e programmi di cui all'articolo 13;”.

3. Alla lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998, dopo la parola: “criteri” è aggiunta la parola: “generali” e le parole: “16 del D.Lgs. n. 422/1997 “sono sostituite dal seguente numero: “21”; “. 5. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente: “n-bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall' articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico;”. 6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: “o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra cui in particolare la domanda effettiva di mobilità dei cittadini ed il livello di utilizzo del trasporto pubblico;”. 7. Alla lettera o-bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 dopo la parola: “all'interno” sono aggiunte le seguenti: “delle strutture regionali e”. 8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente: “4. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ha validità di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalità previste per l'approvazione. Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.”.

4. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“h) stabilisce i criteri per l'individuazione dei territori a domanda debole, dei territori montani e degli spazi rurali, definendo anche i sistemi di trasporto in relazione alla domanda di mobilità;”.

5. Dopo la lettera n) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

“n-bis) individua ulteriori comuni oltre a quelli previsti dall' articolo 36, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che devono approvare i Piani urbani del traffico; “.

6. La lettera o) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

“o) definisce i parametri attraverso i quali ripartire le risorse finanziarie disponibili per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale tra cui in particolare la domanda effettiva di mobilità dei cittadini ed il livello di utilizzo del trasporto pubblico;”.

7. Alla lettera o-bis) del comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 dopo la parola: “all'interno” sono aggiunte le seguenti: “delle strutture regionali e”.

8. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“4. Il Piano regionale dei trasporti è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ha validità di dieci anni e viene aggiornato, alla scadenza del Piano di bacino, con le stesse modalità previste per l'approvazione. Il Piano regionale dei trasporti resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.”.

Art. 14.

Sostituzione dell'articolo 12

1. L'articolo 12 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

Piano di bacino

1. Il Piano di bacino è lo strumento per la programmazione, la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico, il cui schema è predisposto in collaborazione tra Regione, province e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con le modalità di confronto stabilite preventivamente con atto della Giunta regionale. Il Piano di bacino è elaborato in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 al fine di garantire il coordinamento tra i servizi erogati.

2. Il Piano di bacino è approvato mediante accordo di programma ed è sottoscritto dalla Regione e dalle province. In caso di mancato accordo, il Piano è approvato dalla Regione.

3. Il Piano di bacino ha validità sei anni e viene aggiornato ogni tre anni, con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2. Il Piano di bacino resta valido fino all'approvazione del Piano successivo.

4. Il Piano in particolare:

a) determina l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, privilegiando quelle a minor impatto ambientale, con particolare riferimento ai sistemi di trasporto su sede fissa sia ferroviari che non ferroviari, privilegiando la trazione elettrica, per migliorare l'organizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta di servizi e incentivare l'uso del mezzo di trasporto collettivo;

b) individua i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

c) individua i servizi di cui all'articolo 7, identificando esattamente quelli minimi;

d) individua i territori a domanda debole, i territori montani e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto e indica le modalità per l'effettuazione degli stessi anche in conformità all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) stabilisce il programma dei servizi di cui all'articolo 7;

f) individua gli interventi sulle infrastrutture per adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico regionale e locale;

g) definisce, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportano il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni quali, la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;



h) individua interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria in ottemperanza all'articolo 26 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

i) individua gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21;

l) assicura l'integrazione fra i sistemi di trasporto garantendo, in particolare, servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa e garantendo comunque la qualità del servizio;

m) individua ed elimina i servizi su gomma interferenti con quelli su sede fissa;

n) individua i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.

5. I servizi aggiuntivi di cui al comma 4, lettera i) non sono finanziati con il fondo regionale trasporti.”.

Art. 15.

Sostituzione dell'articolo 13

1. L'articolo 13 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Pianificazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nei comuni

1. I comuni, in attuazione della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), approvano i piani urbani della mobilità che integrano i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del d.lgs. 285/1992 e all'articolo 11, comma 2, lettera n bis) della presente legge ed individuano gli interventi per favorire il trasporto pubblico locale.

2. Il Piano urbano della mobilità è approvato dal comune previa conferenza dei servizi, che verifica la congruenza del medesimo, rispetto al Piano di bacino. Alla conferenza partecipano la Regione, le province ed i comuni limitrofi, anche al fine di garantire il coordinamento e l'intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto.

3. I piani urbani della mobilità in particolare:

a) individuano i territori a domanda debole, i territori montali e gli spazi rurali, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto, nonché le modalità per l'effettuazione dei servizi anche in conformità all'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

b) individuano gli interventi sulle infrastrutture e sui sistemi di controllo del traffico per adeguarli alle esigenze del trasporto pubblico locale;

c) individuano, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b) del decreto legislativo, le modalità di servizio che, assicurando la fornitura di servizi sufficienti, in condizioni analoghe, comportino il minimo costo per la collettività, tenuto conto anche dei costi esterni, quali la congestione del traffico e l'inquinamento acustico ed atmosferico;

d) individuano interventi specifici per la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale, in ottemperanza all'articolo 26 della l. 104/1992;

e) individuano gli eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi di cui all'articolo 21, con oneri a carico dei bilanci comunali;

f) contengono la rete dei servizi compresi nell'ambito di traffico di cui all'articolo 8, comma 2 ricadenti all'interno del territorio comunale ed i relativi programmi dei servizi.

4. La Regione e le province promuovono specifiche intese fra i comuni che approvano il Piano urbano del traffico al fine di una programmazione integrata dei servizi di trasporto pubblico locale.

5. Il Piano urbano del traffico e il Piano urbano della mobilità sono redatti in conformità agli indirizzi contenuti nel Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e devono essere coerenti con il Piano di bacino di cui all'articolo 12.

6. La Regione finanzia i servizi minimi inseriti nel Piano urbano del traffico e nel Piano urbano della mobilità coerenti con il Piano di bacino.

7. I comuni con popolazione superiore a 12.000 abitanti predispongono il programma dei servizi minimi urbani che rientrano nel fondo regionale dei trasporti, nei limiti delle disponibilità del medesimo. La Regione finanzia i servizi minimi indicati nel programma stesso che risultano coerenti con il Piano di bacino.

8. Per i comuni con popolazione inferiore a 12.000 abitanti, i servizi minimi sono garantiti dai servizi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) o da quelli definiti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b).

9. La popolazione è determinata in base ai dati ISTAT pubblicati più recenti.

10. I piani e i programmi di cui al presente articolo devono inoltre:

a) assicurare l'integrazione fra le reti di trasporto garantendo, in particolare servizi di adduzione a quelli ferroviari e a tutti gli altri su sede fissa;

b) individuare ed eliminare i servizi su gomma, interferenti con quelli su sede fissa;

c) determinare i fabbisogni di mobilità delle persone con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche;

d) individuare i servizi che possono essere eserciti con modalità più flessibili e con mezzi meno ingombranti ed inquinanti, nonché più economici, in relazione alla domanda di mobilità da soddisfare.”.

Art. 16.

Abrogazione dell'articolo 15

1. L'articolo 15 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 16

1. L'articolo 16 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 16

Investimenti

1. La Giunta regionale, relativamente ai mezzi di trasporto, approva specifici atti finalizzati ad individuare:

a) i mezzi per il trasporto su gomma o su ferro, anche con alimentazione non convenzionale, finalizzati ad assicurare la completa mobilità dei cittadini, compresi quelli a ridotta capacità motoria e sensoriale;

b) le risorse finanziarie necessarie e la loro fonte di finanziamento;

c) i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto;

d) le garanzie che i soggetti assegnatari dei mezzi di trasporto devono fornire agli enti erogatori del finanziamento pubblico anche se parziale.

2. La Giunta regionale nella predisposizione degli atti di cui al comma 1 tiene conto delle seguenti priorità:

a) investimenti che riducono al minimo l'impatto ambientale e la congestione del traffico ivi compresi quelli mirati alla prevenzione dell'inquinamento;

b) investimenti che determinano il maggiore cofinanziamento;


c) investimenti per favorire la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale.

3. La Giunta regionale accantona annualmente una quota di risorse finalizzata ad investimenti mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalità per la gestione delle somme accantonate.”.

Art. 18.

Modificazione del Titolo III

1. La rubrica del Titolo III “Funzioni, competenze e organizzazione dei servizi di TPL” è sostituita dalla seguente: “Funzioni e organizzazione dei servizi di TPRL”.



Art. 19.

Modificazioni ed integrazioni all'articolo 17

1. La rubrica dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente: "Funzioni della Regione".

2. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, dopo la parola: "programmazione" è aggiunta la seguente: "e amministrazione".

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: "del piano urbanistico territoriale" sono sostituite dalle seguenti: "dei Piani e della programmazione regionale" ed al termine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: ", previa acquisizione del parere del CAL, con particolare riferimento alla lettera e-bis del comma 2 dell'articolo 11".

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è abrogata.

5. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"c) ripartisce le risorse finanziarie destinate al finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 21, tenendo anche conto delle misure per favorire la crescita delle risorse umane e strumentali e lo sviluppo degli strumenti gestionali delle strutture regionali e degli enti locali concedenti, previste nel piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera o bis);".

6. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

"c bis) ripartisce il fondo regionale trasporti di cui all'articolo 32 sulla base del piano regionale dei trasporti e sul piano di bacino);".

7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"d) svolge le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto su gomma di gran turismo e di interesse interregionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), approvando anche il programma dei servizi interregionali che deve essere coerente con gli altri servizi offerti);".

8. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"e) svolge le funzioni di programmazione e di amministrazione relative ai servizi ferroviari, approvando anche il programma dei servizi che deve essere coerente con gli altri servizi offerti e con le infrastrutture ferroviarie);".

9. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"f) individua i criteri per determinare i servizi minimi);".

10. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

"g bis) affida i servizi compresi quelli provinciali e comunali in accordo rispettivamente con la provincia ed il comune interessato e stipula i relativi contratti. I contratti sono rispettivamente sottoscritti dalla Regione e dagli enti locali, quando il bando prevede servizi posti in gara, in capo a questi soggetti);".

11. La lettera i bis) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è abrogata.

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

"2 bis. La Regione finanzia i servizi minimi. Eventuali servizi aggiuntivi sono a carico dei bilanci degli enti locali)."

13. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 37/1998, le parole: "e b) e la Giunta regionale quelle di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed i bis)" sono soppresse.

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 18

1. L'articolo 18 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

*"Art. 18**Funzioni delle province*

1. Sono delegate alle province di Perugia e Terni, che le esercitano d'intesa, attraverso accordo di programma, le seguenti funzioni:

a) predisposizione e approvazione in collaborazione con la Regione ed ANCI del Piano di bacino secondo le modalità previste all'articolo 12;

b) approvazione del programma dei servizi di cui all'articolo 12, comma 4, lettera e), compresi i servizi lacuali e da svolgere sui territori a domanda debole sui territori montani e sugli spazi rurali, che devono essere congruenti con gli altri servizi offerti;

c) svolgimento di funzioni in materia sanzionatoria relative ai compiti conferiti con la presente legge;

d) svolgimento delle funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;

e) rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

f) svolgimento delle funzioni amministrative relative all'esercizio dei servizi extraurbani su gomma;

g) partecipazione al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi con particolare riferimento al monitoraggio delle frequenze distinte per linea e per corsa;

h) definizione dei servizi minimi sulla base di quanto stabilito all'articolo 21.

2. Le province vigilano sulla regolarità dell'esercizio, sulla qualità del servizio e sui risultati conseguiti nella gestione del medesimo e inviano semestralmente alla Regione i risultati della rendicontazione relativa ai contratti di servizio.

3. Sono attribuite alle province le seguenti funzioni:

a) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con i comuni;

b) i compiti amministrativi e le funzioni nel settore del trasporto lacuale ivi compresi:

1) la concessione di autostazioni di servizio di linea;

2) l'autorizzazione al pilotaggio, il rilascio del titolo abilitativo all'uso dell'area demaniale dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;

c) verifiche e rilascio di autorizzazioni all'esercizio per i servizi di competenza in materia di impianti fissi, quali tranvie, filovie, metropolitane, scale mobili, ascensori, tappeti mobili e linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi)."

Art. 21.

Sostituzione dell'articolo 19

1. L'articolo 19 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

*"Art. 19**Funzioni dei comuni*

1. Sono delegate al comune le funzioni di programmazione e amministrazione relative ai servizi di trasporto comunale ed al territorio di competenza, nelle forme e con le modalità di cui alla presente legge.



2. In particolare i comuni:

a) predispongono, per i servizi aggiuntivi, il programma dei servizi che deve risultare congruente con i contenuti del Piano di bacino;

b) espletano, in qualità di stazione appaltante, le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi aggiuntivi di propria competenza, stipulando i relativi contratti di servizio, qualora non abbiano aderito alla gara esperita dalla Regione;

c) predispongono servizi destinati alla mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale di cui all'articolo 26, comma 3 della l. 104/1992 e svolgono le funzioni amministrative per la relativa gestione;

d) predispongono i servizi da svolgere sui territori a domanda debole, sui territori montani e sugli spazi rurali anche in ottemperanza a quanto contenuto nell'articolo 14, commi 4 e 5 del decreto legislativo;

e) contribuiscono al funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 33, fornendo dati sulla mobilità e sui servizi programmati e concessi, con particolare riferimento alle frequentazioni distinte per linea e per corse;

f) erogano il corrispettivo previsto dai contratti di servizio per i servizi aggiuntivi;

g) svolgono le funzioni in materia sanzionatoria relativamente a quelle conferite con la presente legge;

h) rilasciano l'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 87 del d.lgs. 285/1992;

i) svolgono le funzioni relative all'accertamento di cui all'articolo 5, ultimo comma del d.p.r. 753/1980, relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto su strada, della idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate.

3. I comuni vigilano sulla regolarità, sulla qualità e sui risultati del servizio e inviano alle province e all'Osservatorio della mobilità di cui all'articolo 33 i dati ed i risultati della rendicontazione annuale previsti dai contratti di servizio, necessari per le finalità istituzionali dei rispettivi enti.

4. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) la predisposizione e l'approvazione, con le modalità previste all'articolo 13, dei piani e programmi comunali, congruenti con gli altri piani e programmi di trasporto pubblico, regionali e provinciali;

b) l'istituzione di eventuali servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri finanziari a carico del proprio bilancio o, previa intesa, in cofinanziamento con la provincia, congruenti con gli altri servizi di trasporto pubblico.”.

Art. 22.

Abrogazione dell'articolo 20

1. L'articolo 20 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 23.

Sostituzione dell'articolo 21

1. L'articolo 21 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

*“Art. 21**Criteri per la determinazione dei servizi minimi*

1. I criteri per determinare i servizi minimi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera f) sono individuati, prima della scadenza del contratto di servizio stipulato ai sensi dell'articolo 23, con un atto di indirizzo della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 11, comma 2, lettera e-bis, tenendo conto della consistenza della domanda di mobilità dei cittadini e della necessità di:

a) collegare i nuclei e i centri abitati alla rete dei principali servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali, tenendo anche conto di quanto disposto all'articolo 15 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 13 (Disciplina dei servizi degli interventi a favore della famiglia), nonché garantire il pendolarismo lavorativo e scolastico, assicurando idonea accessibilità a tutti i cittadini che si trovano nel territorio della Regione;

b) ridurre, nelle aree per la residenza e per gli insediamenti produttivi, la congestione del traffico e dell'inquinamento da emissioni;

c) assicurare la mobilità delle persone a ridotta capacità motoria e sensoriale;

d) utilizzare le forme di trasporto che maggiormente valorizzano le qualità naturali e storico culturali del territorio regionale;

e) assicurare la mobilità degli studenti.

2. Con l'atto di cui al comma 1 la Giunta regionale esercita un ruolo di coordinamento in merito ai contenuti sostanziali da inserire nei documenti di gara afferenti i servizi minimi e stabilisce le modalità per la determinazione dei servizi interferenti di cui all'articolo 5, comma 3.”.

Art. 24.

Abrogazione dell'articolo 21 bis

1. L'articolo 21 bis della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 25.

Sostituzione dell'articolo 22

1. L'articolo 22 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

*“Art. 22**Procedure e modalità per l'affidamento dei servizi*

1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono affidati mediante procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente e tenendo conto della qualità del servizio offerto determinata secondo criteri individuati nello schema di bando di gara e nel capitolato d'appalto di cui all'articolo 23.

2. L'eventuale sub-affidamento dei servizi è autorizzato dall'ente concedente sentite le organizzazioni sindacali.

3. L'impresa affidante stabilisce un corrispettivo per il servizio sub-affidato non inferiore a quello stabilito dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Tale corrispettivo è inserito nell'autorizzazione di cui al comma 2.

4. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.

5. L'ente concedente verifica che l'impresa sub-affidataria sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Per il settore della gomma il possesso dei requisiti è in particolare riferito all'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e alla applicazione per le singole tipologie di servizi, dei rispettivi livelli di contrattazione collettiva nazionale e aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2 è revocata qualora l'impresa sub-affidataria perda i requisiti previsti dalla normativa vigente e, per il settore della gomma, quando non rispetti in particolare:

a) i livelli di contrattazione collettiva nazionale e aziendale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

b) le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità, la qualità del servizio;

c) le norme vigenti in materia di versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi relativi al personale;

d) la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo;

e) le norme in materia di sicurezza, salute e igiene dei lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni e compiti.”.



Art. 26.

Modificazione e integrazione all'articolo 23

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "i contratti di servizio regolano" sono aggiunte le seguenti: "nel rispetto della normativa statale" e dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

2. Il comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di uniformare l'azione amministrativa la Giunta regionale approva gli schemi per i contratti di servizio, per i bandi di gara e per i capitolati di appalto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e fino all'adozione degli schemi di cui all'articolo 64 del d.lgs. 163/2006 e di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici)."

Art. 27.

Modificazioni e integrazioni all'articolo 24

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"a) il periodo di validità di almeno sei anni e comunque non superiore a quello fissato dai regolamenti comunitari;"

2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"d) i casi in cui può o deve essere variato e/o adeguato il programma di esercizio;"

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998, la parola: "impegno" è sostituita dalla seguente: "obbligo".

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

"e bis) l'obbligo dell'affidatario del rispetto delle norme sulla salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;"

5. La lettera p bis) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è abrogata.

6. Dopo la lettera r) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono inserite le seguenti:

"r bis) l'obbligo di verificare con idonei strumenti di rilevazione a bordo la non evasione dei titoli di viaggio;

r ter) l'obbligo di applicazione, nell'intero bacino di traffico, del sistema tariffario integrato di cui all'articolo 28."

7. L'alinea del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"2. l'affidatario è tenuto a:"

8. La lettera b ter) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è abrogata.

9. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 dopo le parole: "contratti collettivi" sono aggiunte le seguenti: "nazionali ed aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".

10. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è sostituita dalla seguente:

"f) ad adottare la carta sulla qualità dei servizi di cui al dir.P.C.M. 27 gennaio 1994 (Principi sull'erogazione dei servizi pubblici) e rispettare i contenuti del comma 461 dell'articolo 2 della l. 244/2007;"

11. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono aggiunte le seguenti:

"f bis) fornire alla Regione e agli enti affidanti i dati relativi all'esercizio dei servizi, con particolare riferimento ad eventuali sistemi di localizzazione delle flotte, per l'elaborazione di indici di regolarità/puntualità dei servizi, nonché per la verifica di tutti i parametri contrattuali;

f ter) a predisporre piani di emergenza da utilizzare in casi di avverse condizioni meteorologiche straordinarie e calamità naturali, d'intesa con la Protezione Civile regionale, sulla base di apposita convenzione;"

12. I commi 3, 5 e 6 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 sono abrogati.

13. Il comma 7 dell'articolo 24 della l.r. 37/1998 è così sostituito:

"7. Per ricavi di traffico si intendono i ricavi derivanti dai titoli di viaggio venduti, dalla pubblicità sui mezzi di trasporto e i contributi versati dagli enti a compensazione di tariffe agevolate o di mancati adeguamenti tariffari."

Art. 28.

Integrazioni all'articolo 25

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "aziendali in essere" sono aggiunte le seguenti: ", senza periodo di prova per il personale esistente nell'organico dell'impresa cessante in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del d.l. 138/2011 come modificato dal d.l. 1/2012 e salvo il periodo necessario per il compimento del periodo di prova non maturato".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 37/1998 è inserita la seguente:

"b bis) la disciplina dei beni immobili della linea ferroviaria Terni - Sansepolcro e della diramazione Ponte San Giovanni - S. Anna di proprietà regionale è stabilita dalla normativa vigente in materia, dal programma di politica patrimoniale della Regione e dalle concessioni e/o contratti fra la Regione e il soggetto titolare della gestione dell'infrastruttura;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il materiale rotabile assegnato a vario titolo alla società di gestione dei servizi regionali torna nella disponibilità della Regione o in quella del nuovo aggiudicatario del servizio di trasporto pubblico, quando, a seguito di gara ad evidenza pubblica, il precedente gestore non risulta assegnatario della nuova aggiudicazione. Il rapporto è regolato con il contratto di programma e con il bando di gara ad evidenza pubblica."

Art. 29.

Abrogazione dell'articolo 26

1. L'articolo 26 della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 30.

Modificazione all'articolo 27

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 37/1998, le parole: "negli articoli 2, 3 e 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/C.E.E., così come modificato dal regolamento 1893/91/C.E.E.," sono sostituite dalle seguenti: "nel regolamento CE 1370/2007".

Art. 31.

Sostituzione dell'articolo 28

1. L'articolo 28 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

*"Art. 28**Sistema tariffario integrato*

1. La Giunta regionale promuove l'istituzione di un sistema tariffario integrato che consente all'utente l'utilizzo di tutti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale con il pagamento di un unico titolo di viaggio e ne individua le modalità di attuazione."

Art. 32.

Modificazione all'articolo 30

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 37/1998, le parole: "nella legge regionale approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 584 del 15 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale "Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione)".



Art. 33.

Modificazioni all'articolo 31

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "trasporto pubblico" sono aggiunte le seguenti: "regionale e".

2. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 37/1998, dopo le parole: "di appartenenza" sono aggiunte le seguenti: "; che costituisce anche titolo di viaggio valido su tutti i servizi affidati dall'ente".

Art. 34.

Modificazioni all'articolo 32

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Al finanziamento del fondo regionale trasporti concorrono anche i comuni per i servizi di cui al comma 2, lettera b).".

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

"2. Le risorse destinate al fondo per il trasporto pubblico regionale e locale sono allocate in separati capitoli di bilancio e in particolare:

a) risorse destinate all'effettuazione dei servizi ferroviari;

b) risorse destinate ai servizi di mobilità costituiti da sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilità urbana ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera a);

c) risorse destinate all'effettuazione dei servizi su gomma e lacuali;

d) risorse destinate agli investimenti per i beni strumentali e i mezzi necessari per l'effettuazione dei servizi ferroviari, su gomma e lacuali;

e) risorse destinate all'attività di monitoraggio dei servizi.".

3. Il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998, è sostituito dal seguente:

"4. La Giunta regionale accantona annualmente le seguenti quote del totale delle risorse disponibili di bilancio destinate ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale: a) lo zero virgola cinque per cento per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi medesimi, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi, in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera e); b) il due per cento ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonché di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale, in base a quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettera f).".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della l.r. 37/1998, è inserito il seguente:

"4 bis. La Giunta regionale accantona, altresì, annualmente lo zero virgola cinque per cento del totale delle risorse regionali disponibili di bilancio destinate agli investimenti riguardanti il trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato ad investimenti mirati al miglioramento dell'accesso e alla fruizione del trasporto, in base a quanto previsto all'articolo 16, comma 3.".

Art. 35.

Abrogazione dell'articolo 33 bis

1. L'articolo 33 bis della l.r. 37/1998 è abrogato.

Art. 36.

1. Dopo l'articolo 33 bis della l.r. 37/1998 è inserito il seguente:

*"Art. 33 bis 1**Consulta regionale degli utenti della mobilità*

1. La Regione, al fine di assicurare un'ampia partecipazione alla fase di formazione del Piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 11 e del piano di bacino di cui all'articolo 12, nonché per l'individuazione delle problematiche e delle possibili soluzioni emergenti nel sistema della mobilità e dei trasporti sul territorio regionale e la formulazione

di proposte rispetto all'organizzazione del sistema di trasporto pubblico regionale e locale, istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, la Consulta regionale degli utenti della mobilità, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è costituita dall'Assessore regionale ai trasporti, che la presiede, e dai rappresentanti delle aziende affidatarie del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore dei trasporti e delle associazioni a difesa degli utenti, maggiormente rappresentative a livello regionale. I componenti della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale e la loro partecipazione alla Consulta stessa è a titolo gratuito.".

Art. 37.

Sostituzione dell'articolo 33 ter

1. L'articolo 33 ter della l.r. 37/1998 è sostituito dal seguente:

*"Art. 33 ter**Distrazione di autobus*

1. Gli autobus acquistati con contributi pubblici non possono essere distratti dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente.

2. Superato il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto dalla legge, l'autobus può essere alienato, previa autorizzazione dell'ente che ha rilasciato il contributo e il nuovo proprietario non è più obbligato al rispetto della destinazione d'uso iniziale.".

Art. 38.

Norme finali e transitorie

1. La Regione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge approva il Piano regionale trasporti in base ai criteri e con le modalità di cui alla legge regionale 37/1998 così come modificata ed integrata dalla presente legge.

2. Il piano regionale trasporti vigente alla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione del Piano di cui al comma 1 nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La Regione e gli enti locali approvano i piani e i programmi di cui agli articoli 12 e 13 della l.r. 37/1998, così come modificata ed integrata dalla presente legge, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale trasporti di cui al comma 1.

4. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla loro scadenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente.

5. I contratti di servizio stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza prima dell'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998, così come modificata dalla presente legge, sono prorogati fino al subentro effettivo del nuovo affidatario.

6. La Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina con regolamento la composizione della Consulta di cui all'articolo 33 bis 1, come introdotto dall'articolo 36 della presente legge e ne definisce i compiti ed il funzionamento.

Art. 39.

Compenso degli amministratori delle società del trasporto pubblico regionale e locale

1. Nelle società del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, costituite o partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, e dagli enti locali, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente all'80 per cento e al 50 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni. La partecipazione maggioritaria si ottiene considerando l'insieme delle quote sociali possedute dai soggetti di cui al primo periodo.



2. Il limite di cui al comma 1 si applica all'insieme dei compensi percepiti dagli amministratori nelle società di cui al comma 1 e nelle società partecipate o controllate dalle stesse.

3. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

Modificazione della legge regionale 44/1979

1. L'articolo 7 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Ambito territoriale di programmazione

1. Il territorio regionale coincide con l'unico bacino di traffico comprendente tutti i territori dei comuni della Regione ed è l'ambito in cui si programmano i servizi di trasporto pubblico regionale e locale."

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 3 aprile 2012

MARINI

(Omissis).

12R0300

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 15.

Abrogazione dell'articolo 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'articolo 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 13 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Abrogazione dell'articolo 61 della l.r. n. 1/2012

1. L'art. 61 (Modifiche al regolamento n. 1/2004) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2012)» è abrogato.

Art. 2.

Integrazione all'articolo 8 della L.R. 10/2006

1. Al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 28.3.2006, n. 10 «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114» dopo le parole «Camere di Commercio» sono aggiunte le seguenti parole «Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l'affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica.».

Art. 3.

Disposizioni in favore dell'AIDO

1. La Regione Abruzzo, con le modalità previste dalla L.R. 95/1999 «Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili», concede un contributo straordinario di € 10.000,00 all'Associazione Italiana per la Donazione di Organi - A.I.D.O. Abruzzo.

2. È autorizzata l'iscrizione, per l'anno 2012, dello stanziamento di € 10.000,00 nell'ambito del cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005.

3. Al Bilancio di previsione sono apportate le seguenti modifiche:

a) lo stanziamento previsto sulla UPB 13.01.005, cap. 71630 è aumentato di € 10.000,00;

b) lo stanziamento previsto sulla UPB 15.01.001, cap. 323000 denominato «Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 21 L.R.C.» è diminuito di € 10.000,00.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 aprile 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0285



LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 16.

Modifiche alla L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) ed alla L.R. 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura 'Il Quadrivio' di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 13 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 77/1999

1. Il comma 5 dell'art. 22 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«5. In deroga alle percentuali di cui al comma 1, gli incarichi di Dirigente di Servizio nelle more della copertura a tempo indeterminato ed al fine di garantire specifiche necessità funzionali dell'Ente, possono essere conferiti, entro il limite del 10% delle posizioni dirigenziali, con contratto a tempo determinato rinnovabile per massimo 3 anni, a dipendenti regionali di categoria "D" a tempo indeterminato in servizio presso la Direzione interessata, in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, nonché di una specializzazione professionale altamente qualificata. Gli incarichi sono conferiti dalla Giunta regionale mediante selezione, su proposta del Direttore competente, nel rispetto delle relazioni sindacali.».

Art. 2.

Modifica al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 43/2000

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 43 (Contributo al Circolo d'Arte e Cultura "Il Quadrivio" di Sulmona per l'organizzazione del Premio Sulmona) le parole "entro 90 giorni dalla conclusione delle rassegne" sono sostituite dalle parole "entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui è stato assegnato il contributo".

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 aprile 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0286

LEGGE REGIONALE 5 aprile 2012, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)» e alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 - Bilancio pluriennale 2012 - 2014».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 30 del 13 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'Allegato 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1

1. L'Allegato 3 dell'art. 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)) è integrato con il prospetto «Allegato 3.1» allegato alla presente legge.

Art. 2.

Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 sono apportate le variazioni in termini di competenza e di cassa riportate nel «Prospetto A» allegato alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 5 aprile 2012

CHIODI

(Omissis).

12R0287



REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 17 aprile 2012, n. 1.

Regolamento di attuazione della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), di seguito denominata «legge regionale», definisce le procedure per l'esercizio ed il controllo sanitario interno ed esterno delle piscine ad uso natatorio, nonché ne disciplina gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza in relazione ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, al fine di garantire la salubrità degli ambienti e delle acque e condizioni di sicurezza e benessere per gli utenti ed il personale addetto alla gestione degli impianti.

Art. 2.

Definizioni tecniche ed operative

1. Agli effetti del presente regolamento si definisce:

a) Piscina: complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi;

b) Piscina ad uso terapeutico: piscina nella quale vengono svolte le attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

c) Piscina termale: piscina destinata ad attività disciplinate dall'art. 194 del regio decreto n. 1265/1934, che utilizza acque definite come termali dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

d) Bacino di balneazione: bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente ed in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dalla normativa stessa;

e) Condominio: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dagli articoli 1117 e ss. del codice civile; è assimilato a «condominio» l'edificio o complesso residenziale costituito da più di 4 unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica, giuridica o in comproprietà pro indiviso);

f) Unità abitativa: insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e designato ad alloggio; è assimilata ad unità abitativa l'unità commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attività e ai loro dipendenti o collaboratori);

g) Singola abitazione: edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa;

h) Vasca di piscina: bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso;

i) Sezione vasche: insieme degli spazi direttamente interessati alle attività natatorie e di balneazione;

j) Sezione servizi: insieme degli spazi adibiti a spogliatoio, deposito abiti, servizi igienici e docce, deposito attrezzi, primo soccorso, nonché quelli del personale istruttore, arbitri e personale di servizio;

k) Impianti tecnici: centrale idrica, centrale termica, impianti per il trattamento dell'acqua, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di scarico delle acque, impianti di sicurezza ed allarme;

l) Sezione pubblico: insieme degli spazi destinati ad anditi, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, servizi igienici destinati agli spettatori;

m) Sezione attività complementari: spazi destinati ad attività, anche sportive, diverse dalle attività natatorie e di balneazione, oltre che attività di ristorazione, bar, spazi per attività culturali, riunioni, uffici, sale stampa ed altre attività accessorie comunque denominate;

n) Acqua di approvvigionamento: acqua utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari e potabili;

o) Acqua di immissione in vasca: acqua di immissione in vasca, di ricircolo e di reintegro opportunamente trattate per assicurarne i requisiti necessari;

p) Acqua contenuta in vasca: acqua presente nel bacino natatorio, a diretto contatto con i bagnanti;

q) Piscine di categoria A: piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica:

1) Piscina di classe A/1: piscina pubblica o privata aperta al pubblico.

2) Piscina di classe A/2: piscina ad uso collettivo inserita in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, all'aria aperta o agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo (quali collegi, convitti, scuole, università, palestre, circoli ed associazioni) accessibili ai soli ospiti, studenti, clienti o soci;

3) Piscina di classe A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico;

4) Piscina di classe A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle precedenti classi;

r) Piscina di categoria B: piscine costituenti parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o del complesso stesso e non comprese tra quelle classificate nella classe A/2:

1) Piscina di classe B/1: piscina facente parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali costituiti da più di 4 unità abitative.

2) Piscina di classe B/2: piscina facente parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali costituiti da non più di 4 unità abitative;

s) Piscina di categoria C: piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali;

t) Piscina scoperta: complesso con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

u) Piscina coperta: complesso con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

v) Piscina di tipo misto: complesso con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;


z) Piscina di tipo convertibile: complesso con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche;

aa) Vasche agonistiche: per nuotatori e di addestramento al nuoto, con i requisiti per i quali la piscina è destinata, in conformità alle norme della F.I.N. e della F.I.N.A.;

bb) Vasche per tuffi ed attività subacquee: vasche aventi i requisiti specifici per i quali sono destinate, in conformità alle norme della F.I.N. e della F.I.N.A.;

cc) Vasche ricreative: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee al gioco ed alla balneazione;

dd) Vasche per bambini: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;



ee) Vasche polifunzionali: vasche aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso del bacino contemporaneamente per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

ff) Vasche ricreative attrezzate: vasche caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali: acquascivoli, sistemi di formazione onde, fondi mobili;

gg) Vasche per usi riabilitativi: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali, nonché dotazioni di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

hh) Vasche per usi curativi e termali: vasche nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisicochimiche intrinseche o alle modalità con cui viene in contatto con i bagnanti e nelle quali l'esercizio dell'attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in ottemperanza alla previsione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale, si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4 e B/1; restano escluse le piscine classificate nella categoria B/2 e nella categoria C.

Art. 4.

Soggetti e competenze

1. Il Sindaco:

a) adotta, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, ai sensi del vigente ordinamento in materia di enti locali, i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari alla tutela della salute pubblica, previo parere tecnico-sanitario del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, di seguito denominato «SISP», competente per ambito territoriale, del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM. Restano fatte salve le competenze prescrittive, sanzionatorie e inibitorie previste in capo al SISP, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale, qualora si accertino situazioni di non conformità nella gestione dell'impianto natatorio;

b) attiva, in stretta collaborazione con il SISP e la Regione, gli interventi di informazione e di educazione nei confronti della popolazione per promuovere la diffusione dell'attività natatoria nel territorio di competenza e per favorire il corretto utilizzo degli impianti;

c) gestisce, in collaborazione con il SISP, i flussi informativi nei confronti degli utenti e dei gestori degli impianti natatori relativi ai provvedimenti cautelativi adottati ed all'andamento generale del controllo sanitario attuato nel territorio di competenza.

2. Il titolare o gestore dell'impianto è il proprietario dell'impianto, ovvero il soggetto gestore dello stesso, ed ha la responsabilità giuridica della struttura. Nomina il Responsabile della piscina, acquisendo da quest'ultimo una dichiarazione di accettazione dell'incarico e di possesso delle capacità professionali per l'assunzione delle responsabilità connesse all'esercizio della propria funzione. Egli può dichiarare formalmente di assumere direttamente tali funzioni ed in questa evenienza invia comunicazione scritta di assunzione di responsabilità al competente SISP. Il titolare o gestore deve essere in possesso della qualifica di «gestore di impianti» rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.). Egli provvede, inoltre, a:

a) notificare al SISP la presenza dell'impianto esistente e già in funzione del quale è titolare o gestore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (Notifica impianto natatorio esistente di Categoria A) e nell'allegato 2 (Notifica impianto natatorio esistente di Categoria B1);

b) notificare, almeno trenta giorni prima dell'apertura, al SISP l'inizio dell'attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A e B/1 ed acquisire dallo stesso Servizio il parere igienico-sani-

tario preventivo necessario per l'esercizio degli impianti appartenenti alle classi A/1 ed A/4, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (notifica inizio attività impianto natatorio di nuova costruzione di Categoria A) e nell'allegato 2 (notifica inizio attività impianto natatorio di nuova costruzione di Categoria B1);

c) notificare, almeno trenta giorni prima della data dell'inizio dell'attività, al SISP la riapertura degli impianti realizzati per attività stagionali, secondo quanto riportato nell'allegato 3 (Notifica riapertura stagionale impianto natatorio);

d) comunicare al SISP le eventuali variazioni negli impianti o dei responsabili degli stessi, la chiusura delle strutture qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività, nonché qualsiasi modificazione significativa ai fini della corretta gestione dell'impianto.

3. Il responsabile della piscina è la persona, individuata e nominata dal titolare o gestore dell'impianto, responsabile del corretto funzionamento di tutti gli elementi funzionali del complesso sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale, gestionale, tecnologico, organizzativo e della sicurezza dei frequentatori. Egli svolge le seguenti funzioni:

a) redige il documento di valutazione del rischio ed il relativo piano di autocontrollo, in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi: l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli e la definizione delle relative misure preventive da adottare; l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi; la definizione del sistema di monitoraggio e l'individuazione delle azioni correttive; le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e sorveglianza. Il responsabile della piscina elabora il documento di valutazione dei rischi sulla base degli elementi di cui all'allegato 4 (Documento di valutazione del rischio);

b) esegue controlli analitici sull'acqua di ricircolo e su quella di vasca (cosiddetti controlli interni), registrando le quantità e le denominazioni dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua e rilevando anche la lettura del contatore installato nella tubazione di mandata dell'acqua di immissione, nonché il numero di frequentatori dell'impianto. Egli elabora e tiene a disposizione degli organi di controllo i registri redatti sulla base degli elementi di cui all'allegato 5 (Registro dei requisiti tecnico-funzionali dell'impianto natatorio) ed all'allegato 6 (Registro dei controlli in vasca);

c) esegue controlli analitici sull'acqua di approvvigionamento con frequenza almeno semestrale; se tale acqua non proviene da una fonte pubblica ad uso potabile, deve essere acquisito il preventivo giudizio di idoneità per il consumo umano da parte del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente;


d) comunica al SISP le non conformità rilevate nell'ambito dei controlli interni, in relazione al superamento dei valori di parametri igienico-sanitari, nel caso in cui il problema non possa essere tempestivamente eliminato, indicando, altresì, i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali (art. 12, comma 6 della legge regionale);

e) assicura e documenta nell'ambito del piano di autocontrollo il rispetto dei requisiti termo-igrometrici e di ventilazione, quelli illuminotecnici ed acustici nonché tutti gli altri requisiti previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;

f) comunica con tempestività (via fax) all'ARPAM ed all'ASREM ed al titolare o gestore dell'impianto i periodi di chiusura dell'attività natatoria o ricreativa e gli eventuali lavori ed interventi di manutenzione da attuare, nonché la data presunta di riapertura;

g) assicura le operazioni di quotidiana pulizia dell'intero complesso e la disinfezione periodica nel rispetto di quanto previsto nella procedura di autocontrollo;

h) individua e nomina con atto formale di designazione e contestuale accettazione dell'incarico da parte degli interessati, le figure dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici (art. 8, comma 4, della legge regionale), a cui assicura adeguata formazione;



i) adotta, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale, un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari ed al fine di garantire condizioni ottimali nella gestione dell'impianto natatorio (art. 7).

Per le piscine di categoria B1, salvo diversa designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore. In mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

4. L'addetto agli impianti tecnologici è la persona individuata e nominata dal responsabile della piscina che risponde del funzionamento degli impianti tecnologici (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di scarico delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme). Deve possedere competenze tecniche specifiche opportunamente documentate in relazione alla gestione degli impianti. Tale funzione può essere svolta dallo stesso responsabile della piscina, oppure assicurata mediante contratto con ditte esterne qualificate, a condizione che sia garantito il pronto intervento in caso di necessità.

5. L'assistente ai bagnanti è la persona individuata e nominata dal responsabile della piscina ed abilitata tramite titolo specifico alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. L'assistente bagnanti svolge le seguenti funzioni:

a) vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali, nonché sul rispetto del regolamento interno;

b) previene i danni minimizzando o eliminando le situazioni pericolose, anche avvertendo i bagnanti dei rischi legati a loro specifici comportamenti;

c) identifica le emergenze con tempestività e risponde efficacemente (effettuando salvataggi in acqua, prestando pronto soccorso, etc.);

d) informa gli utenti su norme e regolamenti.

La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura. Le piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnante qualora ricorrano le seguenti condizioni: piscina con vasca non superiore a 100 mq. avente profondità non superiore a 140 cm. calcolata dal livello dell'acqua; piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm. calcolata dal livello dell'acqua; in questi casi sono obbligatorie le seguenti misure preventive: informazioni agli utenti dell'assenza del servizio di assistente bagnanti; recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina; presenza di attrezzature per il soccorso in acqua, quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca; divieto di accesso ai minori di anni 12 se non accompagnati da un adulto. Il numero di assistenti bagnanti deve essere proporzionato al numero e caratteristiche ed utilizzo delle vasche e deve essere definito nell'ambito del piano di autocontrollo. In ogni caso il numero minimo di assistenti bagnanti va stabilito applicando il rapporto di uno ogni 350 mq. di superficie delle vasche. Per le vasche adibite a nuoto ricreativo e quelle per bambini il numero di assistenti bagnanti va calcolato in rapporto al numero di utenti nella seguente proporzione: 1 assistente ogni 50 bagnanti. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il calcolo va fatto sommando la superficie delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.

6. L'Azienda sanitaria regionale (ASREM) è il soggetto deputato alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario degli impianti natatori, attraverso le Unità Operative Complesse del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, che provvede a:

a) costituire, sulla scorta delle notifiche di cui agli allegati 1 e 2, una banca-dati aggiornata degli impianti natatori in esercizio e trasmettere tali informazioni all'ARPA ed alla Regione;

b) definire le frequenze delle ispezioni igienico-sanitarie e dei campionamenti;

c) effettuare i controlli esterni relativi alla qualità delle acque, avvalendosi per le attività di campionamento del Dipartimento territorialmente competente dell'ARPA Molise; in casi particolari, effettuare direttamente i campionamenti delle acque (art. 11, comma 1 e art. 13, comma 1, della legge regionale);

d) effettuare le ispezioni igienico-sanitarie presso gli impianti natatori, adottando i provvedimenti consequenziali in caso di non conformità;

e) notificare al titolare o gestore ed al responsabile della piscina le prescrizioni alle quali gli stessi devono ottemperare qualora si accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti; in caso di inadempienza alle prescrizioni formulate, può disporre la chiusura dell'impianto (art. 13 della legge regionale). Può disporre, in via temporanea, la chiusura dell'impianto anche in assenza di previa prescrizione formulata, ogni qualvolta verifichi condizioni di grave rischio per la salute degli utenti, dandone immediata comunicazione al Comune;

f) formulare il parere igienico-sanitario preventivo sulla costruzione di nuovi impianti natatori, ovvero sulla ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive o funzionali;

g) formulare il parere igienico-sanitario preventivo per l'inizio dell'attività delle piscine di categoria A/1 e A/4;

h) applicare le sanzioni amministrative per quanto attiene alle violazioni di cui all'art. 16 della legge regionale e proporre o adottare i conseguenti provvedimenti inibitori;

i) gestire i flussi informativi con il Comune e con il Servizio Igiene e Prevenzione della Regione.

7. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM) è la struttura di supporto tecnicoscintifico dell'ASREM, che assicura a quest'ultima, attraverso la stipula di apposita convenzione, le seguenti prestazioni:

a) effettuare la codifica degli impianti natatori e dei punti di prelievo e censire il numero di vasche presenti in ciascun impianto, nonché il numero dei relativi impianti di ricircolo, compilando una scheda descrittiva conforme all'allegato 7 nella quale sono riportate le informazioni significative (denominazione impianto, Comune dove l'impianto è ubicato, titolare o gestore dell'impianto, responsabile, codice impianto, numero di vasche ed impianti di ricircolo, codice di ciascuna vasca);

b) effettuare i prelievi dei campioni d'acqua sulla base di appositi piani di controllo stabiliti di concerto con il SISP, nonché quelli straordinari ove richiesti dal citato SISP in relazione a particolari e motivate esigenze di verifica della situazione igienico-sanitaria delle piscine;

c) verificare la tipologia delle sostanze utilizzate per il trattamento delle acque, al fine di consentire l'esecuzione di tutte le indagini analitiche significative;

d) eseguire i controlli analitici sui campioni d'acqua (controlli esterni);

e) comunicare al SISP i risultati delle indagini analitiche riguardanti l'acqua di approvvigionamento, quella di immissione (quando tale campionamento viene espressamente richiesto) e quella della vasca di balneazione; in caso di risultato di non conformità, la comunicazione deve essere fatta immediatamente a mezzo fax, con indicazione del valore del parametro e/o dei parametri non conformi e di ogni altro elemento utile all'organo sanitario per la valutazione degli eventuali provvedimenti prescrittivi e cautelativi da adottare a tutela della salute pubblica;

f) comunicare anche alla Unità Operativa Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione il risultato delle indagini relative all'acqua di approvvigionamento, in caso di esito sfavorevole (immediatamente - via fax);

g) verificare, su richiesta specifica del SISP, i requisiti termigrometrici e di ventilazione, nonché quelli illuminotecnici ed acustici delle piscine.

8. Gli utenti della piscina si distinguono in «frequentatori» e «bagnanti». Sono «frequentatori» gli utenti presenti all'interno dell'im-



pianto natatorio; sono «bagnanti» i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche. Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole. Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

a) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza;

b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti.

Il numero massimo di frequentatori e bagnanti ammissibili nell'arco della giornata non potrà superare i limiti individuati nel piano di autocontrollo e, comunque, dovranno essere rispettati i parametri di seguito riportati:

a) nelle vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, anche destinate ad attività agonistiche, nelle vasche per tuffi ed attività subacquee, anche destinate ad attività agonistiche: 1 bagnante ogni 5 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione;

b) nelle vasche ricreative, per bambini, polifunzionali, ed in quelle ricreative attrezzate: 1 bagnante ogni 3 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione.

Art. 5.

Requisiti tecnico-strutturali delle piscine

1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 8 (Disposizioni tecniche piscine classificate di categoria A, classi A/1, A/3 e A/4 - Disposizioni tecniche piscine classificate di categoria A/2 - Disposizioni tecniche piscine classificate di categoria B/1).

Art. 6.

Adempimenti amministrativi per la costruzione e l'esercizio delle piscine

1. Per le piscine di categoria A, fermo restando il rilascio dei prescritti pareri igienico-sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni) per l'ottenimento del permesso di costruire e della successiva certificazione di agibilità, l'esercizio dell'attività di piscina è soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare al SISP competente per territorio; inoltre, per le piscine classificate A/1 e A/4 deve essere acquisito il preventivo parere igienico-sanitario da parte del già citato SISP. La medesima comunicazione di inizio attività è richiesta anche nel caso di piscina appartenente al gruppo B/1. Gli elementi essenziali di tali comunicazioni sono riportati negli appositi schemi di domanda allegati al regolamento (allegati 1 e 2) e la variazione di uno o più degli elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

2. Le piscine di Categoria A, classe A/2, possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare al SISP, con indicazione delle eventuali misure integrative adottate per assicurare il rispetto della corretta gestione degli impianti.

Art. 7.

Regolamento interno

1. Le piscine di categoria A e B1 devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio. Esso deve essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti; deve contenere almeno i seguenti punti:

- a) indicazione del numero delle vasche, della loro profondità e di eventuali punti delle stesse a profondità ridotta;
- b) numero massimo di bagnanti e frequentatori;
- c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- e) obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
- f) obbligo di indossare la cuffia;
- g) divieto di ingresso in vasca alle persone che presentano ferite, abrasioni o alterazioni cutanee di natura infettiva;
- h) divieto di ingresso in piscina di cani o altri animali;
- i) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- j) orari di accesso in piscina;
- k) divieto d'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da un adulto;
- l) divieto di bagnarsi se si hanno disturbi gastrointestinali;
- m) l'eventuale segnalazione di assenza dell'assistente bagnanti per le piscine di categoria A2 e B1, in relazione a quanto specificato al comma 5 dell'art. 4.

Art. 8.

Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua

1. Le sostanze da utilizzare per il trattamento delle acque sono definite nell'allegato 9. Sono considerate utilizzabili anche altre sostanze, previa loro individuazione da parte di successivi atti di intesa tra Stato-Regioni, oppure il cui utilizzo sia stato previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

Art. 9.

Requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici

1. I requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici delle piscine sono definiti nell'allegato 10.

Art. 10.

Controlli interni e piano di autocontrollo

1. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio, di cui all'art. 12, comma 2, della legge regionale, sulla base degli elementi essenziali riportati nell'allegato 4, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti. I controlli interni sono eseguiti secondo un piano di autocontrollo, che mediante l'analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace. Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione delle fasi del funzionamento dell'impianto natatorio e analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti critici o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;



c) adozione di sistemi di controllo finalizzati ad evidenziare l'insorgenza di non conformità e definizione del sistema di monitoraggio;

d) individuazione delle azioni correttive;

e) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

2. La frequenza dei controlli interni dell'acqua di vasca va dichiarata nel piano di autocontrollo; il titolare o gestore dell'impianto deve garantire di norma almeno la frequenza di seguito riportata:

Parametro	In situ	In laboratorio
temperatura	2/giorno	-
Ph	2/giorno	-
Cloro attivo libero	3/giorno	-
Cloro attivo combinato	2/giorno	-
torbidità	1/giorno	-
Solidi sospesi	-	Ogni mese
Solidi grossolani	3/giorno	-
Acido isocianurico (se utilizzato)	2/settimana	-
Ozono (se utilizzato)	1/giorno	-
Sostanze organiche	-	Ogni mese
nitrati	-	Ogni mese
flocculante	-	Ogni mese
Parametri microbiologici	-	Ogni mese

Le frequenze dei controlli possono essere variate, in funzione delle situazioni locali, nonché dell'efficienza degli impianti, su indicazione del SISP competente per territorio. Inoltre, anche per l'acqua di immissione vanno garantiti controlli ogni qual volta il gestore lo ritenga opportuno, ed ogni qual volta il SISP ne ravvisi la necessità, su prescrizione della stessa, in relazione alla vetustà degli impianti ed alle condizioni strutturali della piscina.

3. I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due anni, in modo da poter fornire al SISP competente per territorio tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

4. Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, lo stesso deve provvedere alla tempestiva soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (ad esempio, esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione (entro un termine massimo di quarantotto ore) al SISP competente.

5. Le piscine di categoria B1 sono soggette ad almeno un controllo della qualità dell'acqua di vasca (su due campioni), nonché dell'acqua di approvvigionamento, se diversa da quella di acquedotto (pozzo privato, sorgente o autobotte) una volta l'anno, da effettuare a spese del condominio (autocontrollo) e da trasmettere al SISP competente per territorio.

Art. 11.

Controlli esterni

1. Le piscine A e B1 sono soggette ai controlli esterni finalizzati alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo. I controlli esterni competono al SISP competente per territorio

il quale deve procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni e delle verifiche documentali, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo. In particolare il SISP valuta:

a) la presenza del documento di valutazione del rischio e del relativo piano di autocontrollo, del regolamento interno relativo ai comportamenti da tenere da parte degli utenti all'interno degli impianti, nonché degli altri documenti significativi per la gestione degli impianti (registro gestione impianti con analisi relative alla qualità dell'acqua sia della vasca che dell'impianto di ricircolo, numero bagnanti, modalità di gestione delle pulizie, controlli periodici dei materiali e della strumentazione presenti nel locale di primo soccorso, modalità di gestione delle emergenze);

b) la separazione del percorso a piedi nudi rispetto a quello a piedi calzati;

c) la presenza di un percorso separato per le persone con problemi motori;

d) l'idoneità igienico-sanitaria del locale di primo soccorso, nonché la fruibilità dello stesso in relazione al percorso da compiere per raggiungere le altre zone dell'impianto e l'efficienza del sistema di pronto intervento;

e) i requisiti strutturali degli impianti (art. 10 della legge regionale).

2. I controlli igienico-sanitari devono porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

3. I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti l'analisi dell'acqua rappresenta solo uno degli elementi relativi alla valutazione dell'impianto natatorio nella sua globalità, e non l'unico aspetto da considerare nell'ambito delle verifiche.

4. Di norma per i controlli esterni vengono considerati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della valutazione della rispondenza ai valori di parametro, solo i controlli effettuati sull'acqua contenuta nella vasca di balneazione (Allegato 1, punto 1.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003); infatti i controlli interni sono finalizzati ad accertare anche la funzionalità dell'impianto (valutazione delle modalità gestionali), mentre quelli esterni sono funzionali alla tutela della salute dei bagnanti.

5. Qualora il SISP territorialmente competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, adotta adeguati provvedimenti prescrittivi, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori e procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della legge regionale in caso di inosservanza delle prescrizioni fissate. Ogni qualvolta si verifichi una condizione di grave rischio per la salute degli utenti, può disporre la chiusura temporanea dell'impianto, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

Art. 12.

Codifica impianti e modalità di prelievo campioni

1. La codifica degli impianti, i punti, le frequenze e le modalità di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca ed in vasca sono quelli previsti nell'allegato 11. Il verbale di prelievamento per i campionamenti con diritto a difesa deve essere compilato in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 12, mentre il verbale di apertura dovrà essere conforme all'allegato 13.

2. Per i campionamenti dell'acqua di immissione, ovvero per quelli della vasca di balneazione senza diritto a difesa, il verbale di prelievamento deve essere compilato in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 14.



Art. 13.

Requisiti dell'acqua di approvvigionamento, di quella di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca

1. L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti specificati nell'allegato 15. L'acqua di approvvigionamento deve avere i requisiti di potabilità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, fatta eccezione per la temperatura.

2. I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto; il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti, ovvero se il valore delle sostanze organiche nella vasca di balneazione è ≥ 4 mg/l rispetto al valore dell'acqua di approvvigionamento.

3. L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

Art. 14.

Gestione delle risultanze analitiche

1. Gli esiti dei controlli esterni non vanno trasmessi né al Comune, né al titolare e/o gestore dell'impianto natatorio, in quanto il controllo sanitario non ha lo scopo di fornire informazioni di cui il titolare o gestore dovrebbe disporre con il controllo interno; tali esiti vanno comunicati di norma a cura dell'ARPAM solo al SISP competente per territorio. In caso di non conformità, l'ARPAM comunica con tempestività, via fax, le risultanze analitiche, con indicazione del valore dei parametri non conformi e quant'altro possa essere utile alla definizione della situazione igienico-sanitaria e gestionale dell'impianto, onde consentire al SISP di valutare gli eventuali provvedimenti cautelativi da adottare.

Art. 15.

Provvedimenti di tutela igienico - sanitaria e gestione dei casi di non conformità

1. Le non conformità microbiologiche e chimico-fisiche vanno gestite in base alla loro entità; se tali controlli evidenziano carenze di tipo gestionale, il SISP invita il responsabile dell'impianto a garantire il ripristino dei parametri diffusi, suggerendo eventualmente specifiche modalità operative (es. adozione di un tempo di ricircolo dell'acqua di vasca più restrittivo, aumento del reintegro dell'acqua di vasca, controllo del funzionamento dell'impianto di trattamento, pulizia dei filtri). Quando i controlli esterni evidenziano un mancato rispetto dei requisiti igienico-ambientali (art. 13 della legge regionale) particolarmente grave, il SISP territorialmente competente può disporre l'adozione di provvedimenti di chiusura. In particolare, tale provvedimento è adottato, per le vasche interessate, se le analisi dell'acqua di vasca (anche per uno solo dei due campioni prelevati) evidenziano un superamento dei valori di parametro per uno o più parametri microbiologici quali E. coli, Enterococchi, S. aureus, P. aeruginosa tale da costituire un pericolo per la salute pubblica. A seguito della comunicazione da parte del responsabile della piscina dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, il SISP dispone l'effettuazione di un nuovo controllo, richiedendo all'ARPAM l'effettuazione del campionamento con la garanzia del diritto alla difesa, al fine di verificare il ripristino delle condizioni ottimali. Il provvedimento di chiusura viene revocato dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni di normalità (allegato 16).

Art. 16.

Sanzioni

1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla legge regionale sono svolte dai Comuni, sulla base dell'accertamento della violazione effettuato dal SISP territorialmente competente. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17.

Sospensione condizionata delle sanzioni

1. L'Accordo interregionale 16 dicembre 2004 ha introdotto la possibilità della sospensione delle sanzioni, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, condizionata all'attuazione delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza. Qualora l'organo di vigilanza accerti la violazione dell'art. 16, comma 10, della legge regionale, dà atto nel relativo verbale delle carenze riscontrate e delle prescrizioni per l'adeguamento, assegnando per l'esecuzione un congruo termine. In caso di inosservanza nei termini fissati delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate, viene comminata al responsabile della piscina la sanzione prevista per la fattispecie violata.

Art. 18.

Norme transitorie

1. I titolari o gestori degli impianti natatori in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono effettuare la comunicazione di cui agli allegati 1 e 2 entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Gli impianti che non presentano requisiti strutturali conformi a quanto previsto, devono essere adeguati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il piano di adeguamento va inviato al SISP contestualmente alla predetta comunicazione. Qualora l'adeguamento ai requisiti previsti non risulti completamente realizzabile, il titolare o gestore della piscina presenta al SISP un piano in deroga con i relativi tempi di adeguamento che non possono comunque superare i due anni. L'esercizio dell'attività può continuare previa acquisizione di nullaosta rilasciato dal Sindaco su parere del SISP competente, che formulerà prescrizioni al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si procede alla chiusura della piscina.

3. I responsabili degli impianti natatori esistenti redigono il documento di valutazione del rischio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I responsabili degli impianti sono tenuti al rispetto dei requisiti tecnici e di funzionamento, nonché di quelli relativi alla qualità delle acque, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o di contenuto difforme.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 17 aprile 2012

IORIO

(Omissis).

12R0290

REGIONE SICILIA

DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 10.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 7 del 17 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;



Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture della Segreteria generale della Presidenza della Regione;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione di procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione con la fissazione dei termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo sulle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

Visto il parere n. 1839/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 18 ottobre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 383 del 22 dicembre 2011;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della Segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui la Segreteria generale abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte della Segreteria generale, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria



attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

4. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

5. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

6. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

8. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale la Segreteria generale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 gennaio 2012

LOMBARDO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 6 febbraio 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 45.

(Omissis).

12R0301

DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 11.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.

(Pubblicato nel suppl. ord n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 7 del 17 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel s.o. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente di concerto con l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

Visto il parere n. 1914/2011 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 18 ottobre 2011;

Vista la relazione assessoriale prot. n. 97331 del 9 dicembre 2011 indirizzata all'on. le Presidente della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 382 del 22 dicembre 2011;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per la pianificazione strategica, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento per la pianificazione strategica abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento per la pianificazione strategica, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento per la pianificazione strategica dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'assessore regionale per la salute, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'assessorato regionale della salute, competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la salute. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento per la pianificazione strategica abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento per la pianificazione strategica deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per la salute
RUSSO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

*Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione
siciliana, addì 7 febbraio 2012, reg. n. 1, atti del Governo, fogl.
n. 46.*

(Omissis).

12R0302



DECRETO PRESIDENZIALE 23 gennaio 2012, n. 12.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (p. 1) n. 7 del 17 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis, dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter, del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

Visto il parere n. 1915/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 18 ottobre 2011;

Vista la relazione assessoriale prot. n. 97333 del 9 dicembre 2011 indirizzata all'on.le Presidente della Regione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 381 del 22 dicembre 2011;

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.



Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per la salute, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale della salute, competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la salute. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il

Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 23 gennaio 2012

LOMBARDO

Assessore regionale per la salute: RUSSO

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica: CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia, addì 13 febbraio 2012, reg. n. 1, atti del Governo, fg. n. 49

(Omissis).

12R0303

DECRETO PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13.

Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia (p. I) n. 7 del 17 febbraio 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana";

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare del Presidente della Regione siciliana 9 ottobre 1964, n. 4520, recante disposizioni in ordine al "Procedimento per l'emanazione dei Regolamenti regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei conti e di controllo sugli atti regionali";

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni, con cui è stato emanato il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, concernente la "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali", ed in particolare l'art. 1, comma 1, della stessa in cui si è statuito che "...con regolamento adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto regionale, saranno definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente capo";



Visto il parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione 13 ottobre 2011, prot. n. 31360 261/4/pos. coll. e coord. n. 2, formulato sullo schema di regolamento di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

Visto il parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, n. 2088/11, espresso nell'Adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2012, n. 1, concernente "Riquilibrificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico" ed in particolare l'art. 6 della stessa, relativo alla "Adozione del regolamento di cui all'art. 1 della legge regionale n. 12/2011";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2011, gli appalti di lavori, servizi e forniture sono disciplinati nella Regione siciliana nel rispetto delle prescrizioni poste dal decreto legislativo n. 163/2006 ed in specie degli articoli 4 e 5 dello stesso, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento.

2. Tutte le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, salvo diversa previsione espressa, nei confronti della Regione siciliana e di tutti gli altri soggetti indicati all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011.

3. Fino alla piena attivazione del Dipartimento regionale tecnico di cui all'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, le relative funzioni continuano ad essere svolte dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, nonché, per le attuali attribuzioni dall'Osservatorio regionale dei lavori pubblici. Le funzioni e le attribuzioni del Dipartimento regionale tecnico verranno disciplinate mediante modifica ed integrazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione, approvato con decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, fatte salve le attribuzioni affidate all'Ufficio speciale di cui all'art. 4, comma 11, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 2.

Oneri di pubblicità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, si applica l'art. 110 del D.P.R. n. 207/2010. I dati di cui al comma 5 dello stesso art. 4 sono pubblicati con cadenza trimestrale dalle stazioni appaltanti, raggruppando le informazioni relative a più appalti, mediante elenchi che ne riassumano succintamente gli elementi essenziali. Per gli appalti il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a cinquecentomila euro, la pubblicazione delle informazioni relative agli stati di avanzamento non ha luogo. Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione sui quotidiani gli appalti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo n. 163/2006.

2. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, categoria 15, i quotidiani sono scelti esclusivamente mediante le procedure di affidamento previste dallo stesso decreto legislativo n. 163/2006, cui possono partecipare, oltre che le singole testate, anche le concessionarie di pubblicità o gli altri soggetti che di tali testate abbiano la rappresentanza. È comunque vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di affidamento di una stessa testata, direttamente e a mezzo rappresentante. È altresì vietata la contestuale partecipazione della

stessa testata, o di più testate dello stesso gruppo editoriale, ove relativa alla medesima categoria - nazionale o locale - di quotidiani.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale per i lavori pubblici provvede, con cadenza annuale, alla individuazione dei quotidiani aventi le caratteristiche di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Fino alla definizione di tale elenco, per la verifica della reale diffusione di una testata - nazionale o locale - da parte delle stazioni appaltanti fanno fede i dati di vendita risultanti dall'ultima rilevazione ufficiale di ADS (accertamento diffusione stampa).

4. Con riferimento ai quotidiani non soggetti a rilevazione ADS è ammessa autocertificazione dei dati di vendita, resa ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativamente al medesimo periodo oggetto dell'ultima rilevazione ADS, con obbligo di accertamento singolo, e non a campione, della veridicità dei dati autocertificati entro i trenta giorni successivi a quello di presentazione dell'autocertificazione stessa e con ogni consequenziale adempimento in caso di mendacio.

5. Agli oneri per la pubblicità sui quotidiani si provvede a valere sui ribassi d'asta.

Art. 3.

Disposizioni comuni, art. 5, legge regionale n. 12/2011

1. Tutte le conferenze di servizi, di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011 sono convocate e svolte nel rispetto delle prescrizioni poste dagli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14 quinquies della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

2. In tutte le fasi della conferenza di servizi la partecipazione dei soggetti interessati non è sostituita da note o pareri inerenti alla fattispecie esaminata, in qualunque tempo rilasciati, e le amministrazioni cui si riferiscono dette note o pareri sono da considerarsi assenti. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi costituisce, a carico di chi se ne sia reso responsabile, fattispecie a rilevanza disciplinare ed ipotesi di danno da ritardo, ai sensi della legge regionale n. 5/2011.

3. Sono altresì considerate assenti, in ogni fase della conferenza di servizi, le Amministrazioni che siano rappresentate da soggetti privi della relativa legittimazione, da accertarsi a cura del responsabile del procedimento.

4. Il dissenso di un ente o di un'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, convocati regolarmente alla conferenza di servizi e con le modalità sopra riportate, deve essere manifestato nella conferenza di servizi e, a pena di inammissibilità, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima, anche se connesse, e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche o integrazioni progettuali necessari ai fini dell'assenso. La decisione finale è, in questo caso, assunta nel rispetto dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale 10 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, e il cui importo complessivo (importo base d'asta, più importo delle somme a disposizione) sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e assensi comunque denominati e previsti dalle normative vigenti necessari alla realizzazione dei lavori. Alla conferenza di servizi, oltre ai soggetti indicati dai citati articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 partecipano anche i progettisti, che sono comunque esclusi dal voto.



2. Qualora alla convocazione della riunione della conferenza di servizi, il rappresentante di un'amministrazione o di un ente invitati risultino o siano da considerarsi assenti, il responsabile del procedimento riconvoca una seconda volta la conferenza di servizi tra il decimo e quindicesimo giorno dalla data della prima convocazione, con le medesime modalità di cui al comma precedente. La conferenza di servizi è convocata con le medesime modalità della prima convocazione, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati, inclusi i progettisti.

3. Il provvedimento finale della conferenza di servizi, riportato nel relativo verbale, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.

4. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione dell'attestazione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche, dell'avvio del procedimento in caso di esproprio.

Art. 5.

Conferenza speciale di servizi per lavori di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia di cui all'art. 5, della legge regionale n. 12/2011

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il valore di tale soglia, i pareri vengono resi dalla conferenza speciale di servizi.

2. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio convoca la conferenza speciale di servizi sulla base del progetto delle opere inviate dal responsabile del procedimento.

3. L'ingegnere capo del Genio civile convoca la conferenza speciale di servizi, presso la propria sede provinciale, nel termine di quindici giorni o in caso di particolare complessità dell'opera nel termine di trenta giorni.

4. L'ingegnere capo del Genio civile invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

5. Il verbale della riunione della conferenza speciale di servizi deve essere pubblicato nel sito informatico dell'ufficio del Genio civile nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.

6. La conferenza speciale di servizi acquisisce, in riferimento al livello di progettazione, tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di lavori pubblici.

7. Il parere favorevole della conferenza speciale di servizi costituisce anche approvazione in linea tecnica del progetto.

8. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano:

a) l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, in qualità di presidente;

b) il responsabile del procedimento;

c) i responsabili degli uffici degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di competenza, in qualità di componenti;

d) un dirigente dell'ufficio del Genio civile;

e) i progettisti dell'opera senza diritto di voto.

9. Le funzioni di segretario della conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del Genio civile.

10. L'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può avvalersi di non più di due consulenti, dei quali uno con professionalità tecnica e l'altro con competenze giuridico-economiche scelti tra liberi professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.

11. Il voto del presidente, in caso di parità, determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.

12. Ai lavori della conferenza speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in progetto.

13. Il verbale della conferenza speciale di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 6.

Conferenza di servizi per lavori di importo complessivo superiore a tre volte la soglia comunitaria di cui all'art. 5 della legge regionale n. 12/2011

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici così come previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 il cui importo complessivo è superiore a tre volte la soglia comunitaria, i pareri vengono resi dalla Commissione regionale dei lavori pubblici che svolge i propri lavori presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il responsabile del procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi nell'ipotesi di inerzia da parte del responsabile del procedimento, richiede la convocazione della Commissione regionale al presidente della stessa. Alla Commissione partecipano i soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa vigente nonché lo stesso responsabile del procedimento.

3. Il parere della Commissione regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di uffici regionali in materia di lavori pubblici.

4. Sono componenti effettivi della Commissione regionale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico che assume la funzione di presidente; il dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'ambiente; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'urbanistica; l'avvocato generale della Regione; l'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, nonché cinque consulenti tecnico-giuridici nominati dall'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità, esterni all'amministrazione, ai sensi dell'art. 5, comma 17, della legge regionale n. 12/2011. I componenti interni possono intervenire mediante propri delegati. Le adunanze della Commissione sono valide con la presenza dei componenti interni e di almeno due componenti esterni. I pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza. Il voto del presidente della Commissione regionale, in caso di parità, determina la maggioranza. Fino alla piena attivazione del dipartimento regionale tecnico ed alla nomina del suo dirigente generale, le funzioni di presidenza sono affidate al dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

5. Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un dirigente, con qualifica tecnica, del dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della Commissione regionale.

6. Il presidente della Commissione regionale invia la nota di convocazione a tutti gli enti e le amministrazioni che, secondo la normativa vigente, sono tenute ad esprimere il proprio assenso, parere, concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta con nota raccomandata a mano allegando alla stessa copia del progetto da esaminare ove non è possibile inviare lo stesso per via telematica.

7. La nota di convocazione è inoltre inviata telematicamente e per via fax.

8. Il verbale della Commissione regionale deve essere pubblicato nel sito informatico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità nonché nell'albo pretorio dell'amministrazione di appartenenza del responsabile del procedimento.



9. Il verbale della conferenza di servizi deve riportare le attestazioni del responsabile del procedimento inerenti all'acquisizione della conformità urbanistica dell'opera, dell'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche.

10. Il parere favorevole della Commissione regionale costituisce approvazione in linea tecnica del progetto.

11. Nel caso di interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'art. 4 della direttiva n. 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 5 luglio 1985, n. 175 L, partecipa alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale e il parere favorevole della Commissione regionale deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di verifica previste dal comma 6 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, così come previsto dall'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

Art. 7.

Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano ogni anno uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'art. 153, comma 19, del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell'art. 6, della legge regionale n. 12/2011, o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale. Nel caso in cui gli interventi vengano proposti ai sensi dell'art. 175, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, le attribuzioni ivi previste sono affidate, per quanto attiene agli interventi di interesse regionale, all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, che le svolge avvalendosi, per l'attività di verifica, degli Assessorati regionali ai quali è ordinariamente attribuita la competenza per materia.

3. Il nucleo tecnico per la finanza di progetto di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/2011 opera nell'ambito dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, svolgendo attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuovendo l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato. Il nucleo coordina, altresì, gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse dei programmi operativi finanziati con risorse provenienti dall'Unione europea e degli accordi di programma quadro e concorre all'istruttoria degli interventi di cui al precedente comma 2. Il nucleo permane nella composizione prevista dall'art. 37 undecies della legge n. 109/1994, confermata dal citato art. 22 della legge regionale n. 12/2011, ferma restando la sostituzione dei componenti designati dall'Assessore regionale per i lavori pubblici con componenti designati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità. Per l'effetto, nell'adozione del decreto di cui allo stesso art. 22 della legge regionale n. 12/2011, il Presidente della Regione si attiene, per quanto concerne la composizione del nucleo, alle prescrizioni scaturenti dal richiamato art. 37 undecies della legge n. 109/1994.

4. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione dei relativi progetti necessari per l'elaborazione del programma di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011 attraverso la redazione di studi di fattibilità, documenti preliminari alla progettazione, progetti preliminari, definitivi, esecutivi.

Art. 8.

Programmazione dei lavori pubblici. Programma triennale ed elenchi annuali di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011

1. In conformità dello schema-tipo elaborato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici contestualmente al bilancio di previsione ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. Fino alla definizione del nuovo schema tipo continua a trovare applicazione il decreto assessoriale dei lavori pubblici del 19 novembre 2009.

2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi in conformità di quanto disposto dal codice.

3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.

4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

5. Nei comuni il periodo di affissione all'albo pretorio telematico dei programmi triennali e dell'elenco annuale è fissato in trenta giorni consecutivi.

6. In tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo tale periodo il programma triennale e l'elenco annuale è approvato dal consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni pervenute.

Art. 9.

Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011

1. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'art. 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e sulla scorta delle richieste presentate dagli enti, la Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali ripartiscono annualmente, mediante appositi programmi di spesa, l'intera disponibilità offerta dal bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della Regione o dagli Assessorati regionali, per il finanziamento di lavori pubblici, dotati almeno del documento preliminare alla progettazione, secondo i criteri di scelta individuati all'art. 6, comma 21, della legge regionale n. 12/2011. Non rientrano tra le disponibilità economiche dei programmi le somme destinate ad interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale. Le determinazioni assunte sono compendiate in un programma regionale di intervento.

2. I programmi regionali sono corredati di una relazione contenente l'elenco delle richieste di finanziamento pervenute, l'enunciazione dei criteri di selezione, i settori di intervento, gli ambiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità per ogni settore. Il programma indica, altresì, tutte le risorse disponibili e le fonti regionali ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.

3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli Assessorati regionali procedono all'aggiornamento definitivo dei programmi regionali entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento regionale, previa consultazione delle parti economico-sociali di cui ai commi 33 e 34 dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2011, e alla successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.



4. A seguito dell'inserimento dei singoli interventi all'interno dei programmi regionali, gli enti inviano il progetto almeno di livello preliminare, corredato dei necessari nulla osta, pareri, valutazioni ambientali e urbanistiche, che ne comprovino la realizzabilità.

5. Il provvedimento di ammissione a finanziamento, adottato dai singoli rami di amministrazione, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2011, sulla base del progetto preliminare determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo dell'opera entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso. Qualora per esigenze correlate alle procedure di affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva il singolo beneficiario del finanziamento rappresenti, prima della sua scadenza, l'insufficienza del termine suddetto, lo stesso può essere differito per un periodo massimo di ulteriori giorni 240, salvo rinuncia espressa. Ove la richiesta di differimento non venga respinta entro i 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, la stessa si intende accolta.

Gli stessi termini si applicano nel caso di appalto integrato che comprenda, pertanto, anche la progettazione esecutiva.

L'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 6, comma 20, dà luogo a esclusione automatica dell'intervento, senza necessità di previa comunicazione. Analoga esclusione si produce nel caso in cui il progetto non venga prodotto entro il termine differito.

Con il provvedimento di ammissione a finanziamento è contestualmente disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.

6. In caso di inerzia degli enti nell'avviare le procedure per l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per tutti gli adempimenti di aggiudicazione dei lavori sino alla consegna dei lavori.

Art. 10.

Accantonamento per transazioni e accordi bonari di cui all'art. 6 della legge regionale n. 12/2011

1. È obbligatoriamente inserito in ciascun programma annuale un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché ad eventuali incentivi per l'accelerazione dei lavori. Tale accantonamento può essere ricompreso tra le somme a disposizione del quadro economico di ogni progetto inserito nel programma annuale.

2. I ribassi d'asta e le economie, ad esclusione di quelli derivanti da lavori finanziati dall'amministrazione regionale con fondi propri, comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l'accantonamento di cui al comma 1.

3. Le somme restano iscritte nell'accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.

Art. 11.

Bandi tipo di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2011

1. I bandi tipo di cui all'art. 7, della legge regionale n. 12/2011 sono quelli disciplinati dal regolamento di esecuzione UE n. 842/2011 della Commissione, del 19 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 27 agosto 2011, n. L 222 che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento CE n. 1564/2005, nonché quelli adottati dall'Autorità di vigilanza sui contratti della pubblica amministrazione (A.V.C.P.) ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

2. L'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, nel rispetto delle prescrizioni poste dall'art. 64, comma 4-bis, e dall'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, provvede, con il decreto di cui all'art. 7 della legge regionale n. 12/2011, ad integrare i bandi tipo di cui al precedente comma 1, con le disposizioni specifiche scaturenti dall'art. 7 citato, comma 2, lettere a) e b), nonché dall'art. 19, commi 5 e 6, della stessa legge regionale n. 12/2011.

3. In particolare, il bando tipo adottato ai sensi della legge regionale n. 12/2011, integra i bandi tipo di cui al comma 1 del presente articolo, prevedendo che:

a) nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fidejussione bancaria;

b) nel caso di affidamento unitario a contraente generale, quest'ultimo sia tenuto a depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, i contratti eventualmente stipulati per l'esecuzione dei lavori con soggetti terzi, ai sensi dell'art. 176, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, al fine di consentire alla stessa amministrazione aggiudicatrice di provvedere al pagamento diretto dei terzi affidatari. Prima di provvedere al pagamento, le stazioni appaltanti ne danno comunicazione, a mezzo posta elettronica certificata, al contraente generale, il quale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione di tale comunicazione, può opporsi nel caso in cui sussistano a carico dei soggetti terzi inadempimenti riferiti ai lavori per i quali sia in corso la procedura di pagamento;

c) per le finalità, di cui all'art. 19, comma 5, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture che:

c.1) siano di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006;

c.2) siano di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dal citato art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso in cui agli stessi siano ammesse, in percentuale pari o superiore al 5 per cento, imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia.

Per gli appalti di cui alla presente lettera c), la facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale può essere esercitata nei casi previsti dall'art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 o nei casi previsti dagli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006. È viceversa preclusa la possibilità di avvalersi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, riservata dalla stessa legge regionale ai soli appalti aventi natura non transfrontaliera, quali definiti nella successiva lettera d);

d) per le finalità di cui all'art. 19, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, hanno natura non transfrontaliera gli appalti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria, fissata dall'art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006, nei quali la percentuale di imprese aventi sede in nazioni dell'Unione europea diverse dall'Italia, ammesse alla gara, sia inferiore al 5 per cento.

La facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, prevista dal citato art. 19, comma 6, può essere esercitata esclusivamente per gli appalti di lavori, servizi e forniture, di natura non transfrontaliera, di cui alla presente lettera d), ferma restando la possibilità, per le stazioni appaltanti di avvalersi, alternativamente, della facoltà di esclusione delle offerte anomale, fissata dall'art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006.

4. Il capitolato generale di appalto tipo, previsto al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011 è quello approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, nel testo integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche e integrazioni.

5. Le prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011, disciplinate nel presente regolamento e recepite nei bandi tipo, devono essere obbligatoriamente trasfuse dalle stazioni appaltanti nei singoli bandi di gara. La loro mancata inclusione comporta l'integrazione automatica dei bandi stessi.

6. Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, la violazione delle prescrizioni scaturenti dalla legge regionale n. 12/2011 e dalle correlate norme del presente regolamento costituisce causa di esclusione.



Art. 12.

Costituzione della commissione per l'aggiudicazione degli appalti di servizi o forniture e lavori, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2011, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con importo a base d'asta inferiore a 1.250 migliaia di euro

1. Le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture il cui importo a base d'asta sia inferiore o uguale ad euro 1.250 migliaia con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, provvedono alla istituzione di una commissione secondo le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. Entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, l'organo competente della stazione appaltante nomina il presidente della commissione e richiede alla sezione territorialmente competente dell'Ufficio regionale per l'espletamento delle gare di appalto (UREGA) di procedere al sorteggio ai fini della designazione dei componenti medesimi.

3. Il numero dei componenti di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è individuato dal responsabile del procedimento, affinché le spese siano preventivate nella misura massima prevista dall'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, ed inserite nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione.

4. Il presidente della sezione territorialmente competente, componente di cui all'art. 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, fissa la data del sorteggio che deve essere pubblicizzata sul sito istituzionale dell'UREGA, unitamente all'elenco dei soggetti selezionati, secondo le disposizioni dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 12/2011.

5. Il sorteggio pubblico è effettuato presso la sede dell'UREGA territorialmente competente, alla presenza del presidente della sezione ovvero del vicepresidente, componente di cui all'art. 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, all'uopo delegato, nonché del presidente della commissione, e possono assistervi i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.

6. Il sorteggio si svolge in due fasi ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra gli iscritti all'albo esperto in materie giuridiche, nella seconda fase l'altro o gli altri soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, già selezionati secondo le disposizioni di cui al precedente comma 3.

7. Effettuato il sorteggio, il presidente dell'UREGA, ovvero il vicepresidente da quest'ultimo delegato, redige un verbale delle operazioni, ne comunica l'esito per mezzo PEC ai soggetti sorteggiati e consegna l'originale al presidente della commissione, affinché possa procedersi all'insediamento della commissione di gara.

8. I componenti sorteggiati entro tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare a mezzo PEC la richiesta.

9. Con le stesse modalità di cui ai precedenti commi si procede al sorteggio dei componenti la Commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti designati, ovvero alla nomina di altra commissione, nei casi di annullamento di cui all'art. 8, comma 10, della legge regionale n. 12/2011 ove l'annullamento medesimo dipenda da fatto riconducibile alla commissione di gara.

10. Ove un soggetto designato quale componente a seguito del sorteggio di cui ai precedenti commi rinunzi per due volte consecutive, quali che siano le motivazioni, è escluso dall'albo di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 13.

Istituzione dell'albo di esperti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 12/2011 per la designazione dei componenti la commissione per l'aggiudicazione degli appalti, di servizi o forniture e lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità l'avviso pubblico per l'istituzione dell'albo di esperti da istituire secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011 e con le procedure di cui ai successivi commi.

2. L'albo di esperti, al quale possono fare richiesta di iscrizione i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettere a) e b), della legge regionale n. 12/2011, è suddiviso in due sezioni denominate A e B.

3. La sezione A dell'albo contempla i soggetti esperti in materie giuridiche mentre la sezione B, suddivisa in sottosezioni, contempla i soggetti esperti in specifiche materie individuate secondo l'elenco di lavori e opere (allegato I) di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero secondo gli elenchi di servizi (allegati II A e II B) di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo.

4. I soggetti esperti in materie giuridiche già iscritti, nelle more della costituzione dell'albo di cui al comma 1, al fine di integrare l'albo esistente presso l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 12/2011, sono automaticamente iscritti nella sezione A.

5. Per gli appalti di forniture i soggetti sono selezionati attingendo dalla sezione B in relazione alle competenze professionali possedute nella specifica materia oggetto del contratto.

6. Al fine di accelerare le procedure i soggetti iscritti all'albo dovranno indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) affinché l'amministrazione possa comunicare tempestivamente l'eventuale designazione ed avere riscontro dell'accettazione.

7. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione al netto dell'IVA e oneri riflessi, è determinato, per gli appalti di lavori nonché per quelli di servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 o nei casi in cui possa farsi utile richiamo a questi ultimi, con riferimento al parere del 29 settembre 2004 espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici; in alternativa per ogni seduta è corrisposto un compenso pari ad € 300,00 al netto dell'IVA e oneri riflessi.

8. Ove l'importo del compenso di cui al precedente comma 5 superi quello massimo stabilito dall'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 12/2011, sarà corrisposto a ciascun componente l'importo massimo stabilito dal medesimo articolo.

9. L'albo di esperti è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità ed è altresì pubblicato l'elenco dei soggetti designati a seguito di sorteggio quali componenti le commissioni che abbiano accettato o rinunciato all'incarico.

Art. 14.

Organizzazione e funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto dei lavori di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011. Nomina e funzioni dei componenti le commissioni

1. I criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio, in termini di personale al medesimo assegnato e di permanenza presso l'Ufficio medesimo, saranno definite, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 12/2011, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità previa delibera della Giunta regionale.

2. I componenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 9, comma 10, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione provinciale, quelli di cui all'art. 9, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione provinciale, e sono nominati ai sensi dell'art. 9, comma 19, della legge regionale n. 12/2011, ai fini della istituzione delle commissioni di cui ai commi 10, 12 e 14 del comma medesimo.

3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della commissione istituita ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge regionale n. 12/2011, sono assunte dal vicepresidente.



4. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è individuato il criterio con il quale i presidenti delle sezioni provinciali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della sezione centrale.

5. L'indennità annua lorda di funzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 14 gennaio 2005, n. 1, è fissata per il presidente di ciascuna sezione provinciale in euro 51.000,00 e per il vicepresidente di ciascuna sezione provinciale in euro 30.000,00, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

Art. 15.

*Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa
di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011.
Nomina e trattamento economico*

1. L'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, istituito ai sensi dell'art. 9, comma 16, della legge regionale n. 12/2011, costituisce struttura servente alle attività della commissione ed in particolare:

a) cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della commissione;

b) cura l'eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale.

2. I dirigenti preposti agli uffici di segreteria tecnica e quelli in servizio presso i predetti uffici, sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di lavori pubblici.

3. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 2, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.

4. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di cui al presente articolo è, per il personale dell'Amministrazione regionale, in fase di prima applicazione, quello previsto dalle norme contrattuali.

5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 16.

*Responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione
della gara di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011*

1. Il dirigente preposto all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla richiesta di espletamento di ciascuna gara di competenza dell'Ufficio, nomina un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che svolge le funzioni assegnate al responsabile del procedimento dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio.

2. In particolare il responsabile degli adempimenti di gara riceve il bando predisposto dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante, ne verifica preliminarmente la rispondenza al bando tipo, emanato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2011, verifica altresì la rispondenza del medesimo alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione, ed entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data di avvenuta ricezione del bando lo trasmette all'Amministrazione appaltante per la pubblicazione.

3. Ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, il responsabile degli adempimenti di gara è obbligato, negli stessi termini di cui al comma precedente, a segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante affinché provveda alle necessarie correzioni; ove quest'ultimo non intenda provvedere alle correzioni, e proceda, comunque, alla pubblicazione, il responsabile degli adempimenti di gara ha l'obbligo di darne segnalazione all'organo competente a promuovere le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo.

4. Il responsabile degli adempimenti ha il compito di registrare data ed ora di arrivo dei plichi e di provvedere alla loro custodia riponendoli negli appositi armadi di sicurezza dei quali l'Ufficio è dotato, ed è inoltre responsabile, su disposizione del presidente della commissione, degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara.

Art. 17.

*Calendario delle sedute delle commissioni
presso le sezioni provinciali di cui all'art. 9
della legge regionale n. 12/2011*

1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente della sezione provinciale determina, con apposito provvedimento, il calendario nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie, e lo inoltra alla sezione centrale. La cadenza delle sedute è, di norma, settimanale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qual volta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento viene inoltrato alla sezione centrale, e pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. Con apposito provvedimento il presidente, nei casi previsti dall'art. 9, comma 11, della legge regionale n. 12/2011, costituisce una seconda commissione di gara.

4. Le sedute pubbliche della commissione sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

5. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 18.

*Calendario delle sedute delle commissioni presso la sezione centrale.
Calendario dei sorteggi per la designazione dei componenti le
commissioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavoro con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 9
della legge regionale n. 12/2011*

1. All'inizio di ogni trimestre, il presidente di turno della Sezione centrale determina, con apposito provvedimento, il calendario delle sedute per l'aggiudicazione degli appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel quale vengono fissate le date delle sedute ordinarie. La cadenza delle sedute è, di norma, quindicinale. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

2. Il suddetto calendario, integrato da ulteriori sedute in relazione al carico di lavoro sorto, è aggiornato ogni qualvolta venga associata ad una data fissata la gara da espletare, con l'indicazione dell'oggetto e del termine ultimo di ricezione dei plichi. L'aggiornamento è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

3. Nei casi di appalti di lavori da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuati nei calendari delle sedute ordinarie inoltrati dai presidenti delle sezioni provinciali, il presidente di turno, con apposito provvedimento, fissa il calendario dei sorteggi pubblici, da svolgersi, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della sezione provinciale di stanza del presidente di turno alla data fissata per il sorteggio. Il calendario è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

4. La commissione centrale, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, è costituita dai presidenti delle commissioni territorialmente competenti, è di norma presieduta dal presidente di turno, ovvero dal presidente che alla successiva turnazione sarà chiamato a svolgere le funzioni di presidente di turno, nella ipotesi contemplata dal comma 14 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011.



5. Le sedute pubbliche della commissione si svolgono presso la sede della sezione centrale dell'Ufficio e sono valide se sono presenti tutti i componenti. La commissione adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

6. La commissione, ove non si riunisca nelle date prefissate ai sensi del comma 1, è convocata in via straordinaria dal presidente con un preavviso scritto di dieci giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi. Il provvedimento di convocazione straordinaria è pubblicato nel sito web dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

Art. 19.

Istituzione delle Commissioni presso le sezioni provinciali e centrale per l'aggiudicazione degli appalti di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. Il presidente di turno della sezione centrale, entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione delle offerte, provvede al sorteggio pubblico dei componenti la commissione, presso la sede della sezione di propria competenza, secondo le disposizioni contenute all'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 12/2011, e con le modalità di cui al successivo comma 2.

2. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno ed alla presenza del vicepresidente, si svolge in due fasi, ed è effettuato attingendo da un'urna trasparente i nomi dei soggetti trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non possa leggersi il nome sugli stessi trascritto e non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista. Nella prima fase viene estratto un soggetto fra i componenti delle sezioni di cui all'art. 9, comma 10, lettera a), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente, e nella seconda fase un soggetto fra i componenti di cui all'art. 9, comma 10, lettera b), della legge regionale n. 12/2011, ad esclusione di quello afferente la sezione territorialmente competente. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

3. I componenti sorteggiati assumono rispettivamente le funzioni di presidente e vicepresidente della commissione di gara.

4. Ultimato il sorteggio di cui al comma precedente, e negli stessi termini di cui al comma 1, è effettuato il sorteggio dei componenti tecnici esterni all'amministrazione regionale per integrare la commissione.

5. Il presidente di turno alla presenza del vicepresidente, previa selezione dei soggetti esperti nel settore cui si riferisce il contratto, individuati fra gli iscritti all'albo di cui all'art. 8, comma 7, della legge regionale n. 12/2011, procede all'estrazione di due soggetti fra quelli esperti già selezionati, con le modalità di cui al precedente comma 2. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.

6. terminate le operazioni di sorteggio dei componenti di cui ai precedenti commi 2 e 5, il presidente di turno con apposito provvedimento costituisce la commissione e ne comunica l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti.

7. I componenti esterni all'amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare la richiesta di cui al comma precedente. Il provvedimento di costituzione assume carattere definitivo a seguito dell'avvenuta accettazione dei componenti esterni.

8. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 5 si procede al sorteggio dei componenti la commissione in caso di rinuncia di uno o più dei soggetti esterni designati.

9. Il rimborso delle spese autorizzate e documentate concernenti la trasferta, sostenuto dai componenti dell'amministrazione regionale di cui al comma 2, è previsto dal responsabile del procedimento nel quadro economico fra le somme a disposizione dell'amministrazione nella misura di € 5.000,00 per ciascun componente.

10. Il compenso complessivo per ciascun componente la commissione esterno all'amministrazione regionale è stabilito secondo le disposizioni di cui al precedente art. 13, commi 6 e 7.

Art. 20.

Procedimento di gara di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. Il procedimento di gara si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni stabilite dal presente regolamento.

2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, il presidente della commissione entro cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, nomina una sub commissione mediante sorteggio di tre soggetti appartenenti all'ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, affinché provveda alla valutazione della congruità delle offerte. Il presidente, in relazione ai carichi di lavoro, sorteggia prioritariamente i dirigenti ed i funzionari direttivi in servizio presso l'ufficio. La subcommissione è integrata da altro dirigente nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, in servizio presso il dipartimento medesimo, ivi compreso il dirigente responsabile della segreteria tecnica.

3. La gara è espletata nella seduta ordinaria fissata dal calendario, nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, ovvero successiva al termine di cinque giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data in cui il provvedimento di costituzione di cui al precedente art. 17, comma 7, assume carattere definitivo, nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il motivato provvedimento di differimento è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione da rendersi in occasione della seduta ordinaria fissata a termini del presente regolamento. Esso è, inoltre, pubblicato sul sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

4. La commissione, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione amministrativa prescritta per l'ammissione, procede ai controlli sul possesso dei requisiti dei concorrenti, secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006.

5. Ultimati i controlli di cui al comma precedente, la commissione, riunitasi nuovamente, procede all'apertura delle buste delle offerte economiche presentate, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, ovvero all'esame dell'ulteriore documentazione tecnica ed economica nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indi predispone la graduatoria.

6. Le decisioni della commissione sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.

Art. 21.

Individuazione, valutazione e verifica delle offerte anormalmente basse nei casi di gare di appalto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. L'individuazione delle offerte anormalmente basse è condotta secondo le disposizioni dell'art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006, la conseguente valutazione secondo i criteri di cui all'art. 87 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, il procedimento di verifica e di esclusione secondo le disposizioni contenute nell'art. 88 del decreto legislativo n. 163/2006, e con riferimento ai correlati articoli del regolamento emanati con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate senza soluzione di continuità dalla subcommissione nominata ai sensi del precedente art. 18, comma 2, nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, o dalla commissione di gara ove il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Ove il procedimento di verifica si concluda con la convocazione del concorrente, ai sensi dell'art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, in sede di contraddittorio l'organo deputato di cui al comma precedente si pronuncia sulla eventuale esclusione.



Art. 22.

Verbale di gara delle commissioni istituite presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. La commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale a conclusione della procedura viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

2. Il verbale viene inviato alla stazione appaltante entro due giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla conclusione delle operazioni, affinché l'organo competente, previa valutazione che il valore economico sia adeguato rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei lavori, provveda ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 163/2006 all'approvazione.

3. Ove l'organo competente di cui al comma precedente individui vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria per il cui rimedio non è necessaria la rinnovazione di atti della procedura, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione. In ogni altro caso, rimette gli atti al presidente della commissione di gara affinché provveda alla rinnovazione degli atti.

4. Ove la commissione a maggioranza non condivida le motivazioni che hanno dato luogo alla richiesta di provvedere alla rinnovazione, procede comunque alla rinnovazione degli atti in ottemperanza alla richiesta, restando comunque a carico dell'organo competente le conseguenze dell'insorgere di eventuali contenziosi che possono anche comportare la perdita o la revoca del finanziamento dell'opera.

Art. 23.

Espletamento delle procedure di gara in materia di finanza di progetto di competenza dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2011

1. Con le medesime procedure previste nei precedenti articoli per l'aggiudicazione di appalti di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, operano le stazioni appaltanti e l'UREGA per la realizzazione di lavori pubblici finanziabili in tutto o in parte con capitali privati ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo n. 163/2006.

Art. 24.

Prezzario unico regionale e aggiornamento prezzi di cui all'art. 10 della legge regionale n. 12/2011

1. Ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 12/2011, l'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità, sulla base dei criteri generali fissati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta il prezzario unico regionale per i lavori pubblici.

2. Il prezzario, di cui al precedente comma, al quale si attengono gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 per la realizzazione dei lavori di loro competenza da eseguirsi nell'intero territorio regionale, è costituito da voci di capitolato per opere finite e/o forniture, il cui costo è comprensivo di tutte le fasi lavorative necessarie per la definizione dell'opera completa e realizzata a perfetta regola d'arte.

3. Il prezzario è esitato dal dipartimento regionale tecnico a seguito dell'approvazione da parte della Commissione consultiva ex art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007 richiamata dal comma 3, lettera b), dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2011, ed è adottato, con decreto dell'Assessore per le infrastrutture e la mobilità.

4. Ciascuna voce di prezzario è calcolata tramite una analisi del costo predisposta tenendo conto dei prezzi dei singoli prodotti, desunti da indagini di mercato su territorio regionale e nazionale, del costo della posa in opera, che sarà effettuata con mezzi d'opera e/o a mano, e dei trasporti.

5. Il prezzario riporta le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute riferiti agli ultimi listini pubblicati e a valutazioni specifiche di mercato corrente. Le quotazioni saranno indicate in Euro e saranno affiancate dall'incidenza della mano d'opera in percentuale sul

prezzo in elenco, calcolata scorporando l'aliquota dell'utile d'impresa e delle spese generali.

6. Tutti i prezzi inseriti nel prezzario sono comprensivi di spese generali nella misura massima del 15% (mediamente 13,64%) e utile di impresa nella misura del 10%, escluso il capitolo relativo agli oneri per la sicurezza, per il quale non verrà applicata l'aliquota relativa all'utile di impresa in quanto i prezzi non saranno soggetti a ribasso al momento della gara.

7. I prezzi riportati si dovranno intendere come informativi e medi, per forniture e lavori con normale grado di difficoltà, e corrisponderanno alle quotazioni di mercato per nuove costruzioni di media entità, per lavori di ristrutturazione per un intero stabile, e per lavori di manutenzione e/o restauro di media entità. Per opere di restauro di edifici monumentali, il progettista dovrà tenere conto della specificità degli interventi, per la perfetta conservazione dei beni artistici ed architettonici, anche predisponendo apposite analisi giustificative che si potranno discostare da quanto pubblicato sul prezzario.

8. Nessuna ulteriore variazione dei prezzi diversa da quelle previste dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 12/2011, può essere introdotta, fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006.

9. Per interventi da eseguire nelle isole minori, i prezzi del prezzario andranno maggiorati fino ad una percentuale massima del 30%, variabile a seconda delle categorie di lavoro che si dovranno realizzare, individuata dal progettista in fase di progettazione, ad esclusione di quelle voci in cui è specificamente indicato.

10. Per quanto concerne i criteri di misurazione si fa espresso riferimento alla normativa contenuta nel capitolato tipo per appalti edilizi del Ministero delle infrastrutture e alla raccolta delle norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario.

11. Gli oneri di sicurezza non saranno inclusi nelle singole voci e comprenderanno ponteggi di servizio, attrezzature, opere provvisorie, opere di protezione, vie di accesso al cantiere, nonché le spese di adeguamento del cantiere in osservanza ed ai sensi dell'allegato XV, punto 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni (dispositivi di protezione individuale, baraccamenti, impianto di manutenzione e illuminazione del cantiere ecc.); detti oneri non comprenderanno altresì gli apprestamenti e le misure preventive e protettive espressamente previste nel piano di sicurezza e coordinamento, ove redatto, ai sensi della normativa vigente in materia. Ogni altra opera provvisoria prevista nel piano di sicurezza non dovrà tenere conto dell'aliquota di utile di impresa in quanto non soggetta a ribasso d'asta in fase di gara.

Art. 25.

Affidamento incarichi di progettazione, direzione lavori e collaudo. Istituzione dell'albo unico regionale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 12/2011

1. L'albo unico regionale dei professionisti, previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 12/2011, è istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con decreto del competente dirigente generale, che provvede, altresì, all'adozione di tutta la necessaria modulistica, ivi compresi i disciplinari-tipo per l'affidamento degli incarichi di cui ai commi successivi. Detti adempimenti sono conclusi entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. L'avviso per la costituzione dell'albo unico e la relativa modulistica sono pubblicati nel sito internet dell'Assessorato e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

3. All'albo unico possono richiedere di essere iscritti i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) e h) del decreto legislativo n. 163/2006.

4. L'albo è suddiviso per settori di attività, ed è aggiornato ogni sei mesi con avviso con le stesse modalità.

5. Agli iscritti all'albo unico possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, i servizi di cui all'allegato II A categoria 12 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, per importi inferiori a 100.000 Euro al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.



6. All'albo unico devono attingere tutte le amministrazioni, ivi compresa quella regionale, e gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 pena la non ammissibilità dei finanziamenti a qualsiasi titolo richiesti o provenienti da risorse regionali, nazionali e comunitarie e per tutte le tipologie di lavori da eseguirsi nel territorio della Regione siciliana. Le amministrazioni e gli enti, ai sensi dell'art. 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e secondo le modalità di cui all'art. 57, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006, procedono alla scelta dei soggetti da invitare per l'affidamento del servizio attraverso la procedura negoziata per gli importi del servizio compresi tra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed € 100.000 al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.

7. All'albo le amministrazioni e gli enti attingono per la scelta del soggetto a cui affidare il servizio anche per gli importi inferiori compresi entro la soglia per l'affidamento in via fiduciaria, al netto di I.V.A. e oneri previdenziali.

8. Tutti gli enti e le amministrazioni, nonché i dipartimenti regionali, tramite il responsabile del procedimento, devono comunicare al dipartimento regionale tecnico i nominativi dei soggetti affidatari degli incarichi di servizi sia per gli affidamenti sotto il valore soglia per gli affidamenti in via fiduciaria sia per gli affidamenti compresi tra tale soglia e 100.000 euro ed entro trenta giorni dalla data del disciplinare di incarico firmato dalle parti.

9. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti o in caso di informazioni non veritiere, con provvedimento del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico, si applicano le stesse sanzioni pecuniarie a carico del R.U.P. previste dall'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

10. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere affidati agli iscritti all'albo di cui al comma 1 esclusivamente dal responsabile unico del procedimento. Lo stesso responsabile provvede al conferimento degli incarichi di cui agli articoli 90 e 120 del decreto legislativo n. 163/2006.

11. Il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo è comunque subordinato all'attestazione da parte del dirigente responsabile della impossibilità del ricorso a professionisti interni, sulla base dei seguenti criteri:

a) rispondenza dell'incarico da conferire alle specifiche competenze professionali, accertate attraverso un esame del curriculum personale, nel rispetto del principio di proporzionalità;

b) effettiva opportunità del conferimento dell'incarico al funzionario, in ragione del complesso delle attività già assegnategli, nonché del carico di lavoro;

c) rotazione degli incarichi. Per l'amministrazione regionale tale accertamento è affidato ai direttori dei dipartimenti regionali, mentre per gli altri enti l'individuazione del responsabile tenuto all'accertamento stesso ha luogo con specifico provvedimento.

Il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni si applica per gli interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso, la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, ricorre prioritariamente a dipendenti appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse.

12. Per il conferimento degli appalti di servizi di cui al decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12, di importo superiore alla soglia stabilita per l'affidamento in via fiduciaria trovano integrale applicazione le disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, anche per quanto concerne il soggetto titolato al conferimento degli stessi. Trovano altresì applicazione, in questo caso, i principi desumibili dal precedente comma 11, applicabili inoltre per il conferimento degli incarichi di collaudo.

Art. 26.

*Congruietà dei compensi per i servizi
di cui all'art. 13 della legge regionale n. 12/2011*

1. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione di un bando per l'affidamento di servizi o di appalto integrato, un concorrente ritenga che l'ammontare del corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara non sia stato determinato in aderenza alle modalità di cui all'art. 262, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica

n. 207/2010, può presentare richiesta di verifica del corrispettivo posto a base di gara all'ordine professionale di riferimento territorialmente competente, dandone notizia alla stazione appaltante. Laddove l'ordine, con provvedimento motivato del Consiglio, ritenga fondata la segnalazione, può inoltrare alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta di verifica, e, contestualmente, al dipartimento regionale tecnico, apposita comunicazione al riguardo, formulando le proprie proposte di modifica. Il dipartimento regionale tecnico, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'ordine, effettua le verifiche di cui all'art. 4, comma 4, lettera i) della legge regionale n. 12/2011 e promuove tutte le attività volte a rimuovere le criticità rilevate, formulando le proposte correttive alla stazione appaltante, dandone contestuale riscontro all'ordine.

2. I responsabili unici del procedimento possono richiedere agli ordini professionali territorialmente competenti la verifica preventiva del corrispettivo da porre a base di gara del servizio di cui al decreto legislativo n. 163/2006, allegato II A, categoria 12. Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.

3. Per garantire lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, nei quadri economici dei progetti, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, tra le somme a disposizione della stazione appaltante è incluso un importo pari allo 0,2 per mille dell'importo dei lavori a base d'asta.

4. L'importo di cui al precedente comma è destinato all'Ordine professionale competente per materia e per territorio nel caso in cui gli stessi procedano alla richiesta verifica di cui al comma 2.

5. Qualora il bando per l'assegnazione del servizio comporti la partecipazione di professionalità diverse, l'importo è trasferito agli ordini professionali territorialmente competenti, corrispondenti alle professionalità risultanti aggiudicatricie del servizio. Nel caso di aggiudicazione del servizio a professionalità diverse, alla ripartizione delle risorse assegnate all'ordine professionale prevalente provvede il medesimo ordine, con le modalità fissate da apposite convenzioni stipulate tra gli ordini professionali della Regione.

Art. 27.

*Concorsi d'idee di cui all'art. 14,
della legge regionale n. 12/2011*


1. Nei casi di lavori per i quali ricorrano le condizioni previste dal comma 5-bis, dell'art. 91 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti applicano in via obbligatoria la procedura del concorso di idee.

2. Le circostanze che, in prevalenza, originano tali condizioni, sono quelle riferibili ad opere per le quali la scelta progettuale possa offrire diverse possibilità anche soltanto per uno dei seguenti profili: ingegneristico e/o architettonico, economico, ambientale, energetico, tecnologico, storico-artistico e conservativo.

3. Per i lavori, nei bandi relativi ai concorsi d'idee, l'amministrazione deve indicare esplicitamente quali elaborati intende richiedere, sulla base dei quali verrà fondato il giudizio. Gli elaborati richiesti non possono essere più di cinque, di livello non superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare.

4. Salvo diversa, motivata determinazione, gli elaborati da richiedere sono quelli previsti dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, in forma semplificata, ridotti ai soli elementi ritenuti motivatamente essenziali. Il concorrente ha facoltà di predisporre comunque la proposta ideativa nella forma che ritiene più idonea alla sua corretta rappresentazione, fermo restando che il giudizio sulla proposta è fondato esclusivamente sugli elaborati richiesti nel bando.

5. Il bando per il concorso d'idee, per l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta, deve prevederne la remunerazione, con il riconoscimento di un congruo premio. La stazione appaltante ha l'obbligo di indicare, in sede di bando, la tipologia del premio da assegnare alla idea premiata per l'acquisizione in proprietà del progetto prescelto. Il premio può consistere, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 nell'affidamento, al soggetto vincitore del concorso d'idee, della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione, da affidare mediante procedura nego-



ziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Alternativamente, può essere corrisposto al vincitore il pagamento di un premio in denaro non inferiore all'80% di quanto previsto dalla tariffa professionale per la realizzazione dei soli elaborati richiesti, di livello non superiore a quelli del progetto preliminare.

6. Il bando deve contenere l'indicazione dei titoli richiesti per la partecipazione al concorso d'idee, specificando anche se la partecipazione è riservata ad una o più particolari professioni.

7. Nel caso che il premio consista nell'affidamento della realizzazione di uno o più dei successivi livelli di progettazione al soggetto vincitore del concorso d'idee, il bando deve altresì specificare i requisiti richiesti ai fini dell'incarico ed il termine, successivo alla comunicazione dell'esito della gara, entro il quale tali requisiti devono essere acquisiti. Tale termine non può superare i novanta giorni successivi alla comunicazione dell'esito della gara.

8. Il possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, può essere acquisito dal soggetto vincitore, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti, titolari dei predetti requisiti.

9. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di garantire i requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, l'acquisizione della proprietà della proposta ideativa prescelta avviene con il pagamento di un premio in denaro pari al 50% di quanto previsto dalla tariffa professionale prevista per la realizzazione dei soli elaborati richiesti.

10. Il bando di concorso deve esplicitamente specificare se la stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di affidare anche, al vincitore, con procedura negoziata, la direzione dei lavori. Anche in questo caso, nel bando devono essere indicati i requisiti di capacità tecnico professionale ed economica di cui il soggetto vincitore deve essere in possesso, in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare ed il termine entro cui essi possano essere acquisiti, anche mediante associazione temporanea con altri soggetti.

11. Qualora il soggetto vincitore non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini prescritti dal bando, non si procede all'affidamento della direzione dei lavori al vincitore e non si dà luogo alla maggiorazione del compenso per incarico parziale.

12. Nei casi di interventi di particolare rilevanza o complessità per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 109, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti possono procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi.

13. La prima fase del procedimento, esperita con le modalità del concorso d'idee, ha lo scopo di selezionare i soggetti, senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi, che vengono ammessi a partecipare alla seconda fase del procedimento.

14. Nel bando di concorso è fissato il termine di presentazione della proposta, stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema, in nessun caso inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione, e sono indicati i termini entro i quali l'amministrazione appaltante ha l'obbligo di concludere la prima fase del procedimento, dandone comunicazione, nonché quelli per l'avvio e la conclusione della seconda fase.

15. Il termine per la conclusione del procedimento di prima fase, fissato nel bando, è compreso tra i novanta ed i centoventi giorni.

16. L'avvio della seconda fase coincide con la pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase, da effettuare, comunque, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di prima fase.

17. La seconda fase, avente per oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso viene affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 108, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006, mediante procedura negoziata senza bando, con ribasso operato sulla base delle vigenti tariffe professionali.

18. Il termine per la presentazione del progetto preliminare, predisposto in conformità all'art. 17 del D.P.R. n. 207/2010, fissato nel bando, deve essere compreso tra i centoventi ed i centottanta giorni dalla pubblicazione dell'esito del procedimento di prima fase.

19. La conclusione della seconda fase ha luogo con la pubblicazione dell'esito della gara, che individua il progetto preliminare prescelto.

Art. 28.

Certificazione antimafia di cui all'art. 17 della legge regionale n. 12/2011

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo della certificazione antimafia trovano applicazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e quelle in materia di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso e di comunicazioni ed informazioni antimafia vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, nonché le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. Le stazioni appaltanti sono tenute ad estendere l'obbligo della certificazione antimafia nel caso di società che partecipano ad appalti pubblici anche ai componenti degli organi di amministrazione e del collegio sindacale.

Art. 29.

Criteri di aggiudicazione di cui all'art. 19 della legge regionale n. 12/2011

1. Nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, la migliore offerta è selezionata nel rispetto degli articoli da 117 a 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, salvo quanto altrimenti previsto dal presente regolamento, in specie per ciò che concerne le procedure di gara e le funzioni dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori.

2. I soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 determinano, con la delibera di indizione della procedura per l'affidamento dell'appalto, la modalità prescelta per la selezione delle offerte, fra quelle previste dall'art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall'art. 19 della legge regionale n. 12/2011. Ove il criterio di selezione delle offerte sia quello previsto dall'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, le stazioni appaltanti sono tenute a adeguare il bando ed il capitolato di gara alle prescrizioni di cui all'art. 24 della legge regionale n. 12/2011, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei successivi commi.

3. Per i lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, nel caso in cui non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre, i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dei lavori da affidare ed all'importo a base d'asta, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19 della legge regionale n. 12/2011.


4. Per l'attribuzione del punteggio previsto per gli appalti con offerta economicamente più vantaggiosa si fa esclusivo riferimento ai criteri stabiliti dagli allegati al D.P.R. n. 207/2010, nonché agli articoli 19, comma 2 e 24 della legge regionale n. 12/2011.

5. Il punteggio previsto dall'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 12/2011 è così attribuito:

a) in relazione ai tempi di realizzazione dell'appalto, mediante interpolazione lineare, con attribuzione, quindi, del coefficiente 0 all'ipotetica offerta che indichi il maggior tempo di esecuzione dei lavori e l'attribuzione del coefficiente 100 all'offerta che indichi il minor tempo. Qualora il tempo di esecuzione dei lavori indicato dall'impresa che presenti la migliore offerta si discosti di oltre il 20% dal tempo di esecuzione stimato dall'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongruo il tempo di esecuzione indicato dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'art. 257 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;

b) in relazione al costo del lavoro, a favore delle imprese che, per una percentuale non inferiore al 30% di detto costo, si impegnino ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dipendenti individuati fra le seguenti tipologie:

apprendisti qualificati;



soggetti titolari di contratti di formazione e lavoro, anche a part-time, previa trasformazione degli stessi;

soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

soggetti iscritti nelle liste di mobilità.

Il medesimo beneficio è riconosciuto alle imprese che abbiano proceduto ad analoghe assunzioni nei ventiquattro mesi antecedenti alla stipula del contratto.

La stipula del contratto d'appalto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicataria, dell'elenco nominativo dei soggetti da assumere o già disponibili e l'assunzione deve essere perfezionata entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori. Eventuali sostituzioni di lavoratori devono essere comunicate alla stazione appaltante entro i medesimi termini perentori previsti per le denunce di infortunio all'INAIL. L'aggiudicataria è onerata a mantenere la percentuale di lavoratori di cui al presente comma per tutta la durata dell'appalto, a pena di risoluzione del contratto;

c) in relazione all'utile di impresa a favore delle imprese che, in sede di presentazione dell'offerta, indichino la percentuale più elevata di utile. Qualora la percentuale di utile indicata superi il 15%, l'amministrazione aggiudicatrice provvede a verificarne la congruità in contraddittorio con l'impresa stessa, prima di procedere all'aggiudicazione. Ove la stazione appaltante ritenga, con provvedimento motivato, incongrua la percentuale di utile indicata dall'impresa, l'aggiudicazione è disposta prevedendo, per il caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto, il raddoppio delle penali fissate ai sensi dell'art. 257 del D.P.R. n. 207/2010.

6. Gli appalti di servizi ingegneristici (decreto legislativo n. 163/2006, all. II A, ctg. 12) sono affidati con le modalità previste nella Parte III, titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ipotesi di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (importo pari o superiore a 100.000,00 euro).

7. Per la valutazione delle offerte disciplinate dall'art. 267 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, di importo compreso fra la soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria ed euro 100.000,00, ove le stazioni appaltanti ricorrano al criterio di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, un punteggio non inferiore al 30% di quello previsto per l'offerta tecnica è attribuito in relazione ai dati desumibili dall'allegato "O" al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Analoga percentuale è attribuita in relazione alle voci indicate all'art. 24 della legge regionale n. 12/2011, ove quest'ultimo venga in considerazione nella singola procedura.

8. Per l'affidamento dei servizi di importo fino alla soglia fissata per l'affidamento in via fiduciaria trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 125, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché le corrispondenti previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

9. Nel caso in cui, per l'affidamento degli appalti di cui all'art. 267 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, le stazioni appaltanti non ritengano di utilizzare per la selezione delle offerte il criterio di cui all'art. 19, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 12/2011 (offerta economicamente più vantaggiosa), optando per il criterio del massimo ribasso, le amministrazioni aggiudicatrici indicano, con relazione del RUP, acclusa alla delibera o alla determina a contrarre i presupposti di fatto e le ragioni di diritto alla cui stregua il ricorso a tale criterio consente di realizzare un migliore rapporto costo/benefici, in relazione alla tipologia dell'appalto da affidare ed all'importo a base d'asta.

10. Gli incarichi di cui all'art. 90 ed all'art. 120 del decreto legislativo n. 163/2006 sono affidati, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, dal responsabile unico del procedimento (RUP), fatta salva la possibilità per le singole stazioni appaltanti di individuare nel responsabile dell'articolazione organizzativa cui pertiene l'appalto, il soggetto conferente gli incarichi di cui al citato art. 90, comma 1, lettera a), b) e c), o quelli di cui all'art. 120, comma 2-bis.

Art. 30.

*Valutazioni dell'utile impresa
in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta
ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 12/2011*

1. Le commissioni aggiudicatrici, in presenza di offerte con una percentuale di utile di impresa inferiore al 4%, devono verificare la regolarità delle dichiarazioni con le quali i concorrenti hanno attestato, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non essere aggiudicatari di altri lavori, pubblici o privati, a tal fine acquisendo, in sede di procedimento per la verifica dell'anomalia, dichiarazione resa da parte dell'INAIL che non risultano cantieri aperti.

2. Le commissioni aggiudicatrici devono comunque procedere a verificare la congruità dell'offerta economica, accertando che la stessa non implichi la rinuncia a qualsiasi previsione di utile.

3. Gli esiti dell'aggiudicazione comprensivi della documentazione inerente il procedimento disciplinato dai precedenti commi vanno prontamente trasmessi al Dipartimento regionale tecnico.

Art. 31.

*Utilizzazione di materiale proveniente
dal riciclo degli inerti di cui all'art. 24
della legge regionale n. 12/2011*

1. Il documento preliminare di cui all'art. 15, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, riporta anche l'indicazione delle previsioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

2. Gli elaborati progettuali di cui all'art. 15, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, contengono anche l'indicazione degli accorgimenti atti a garantire che la prestazione tenga conto dei seguenti elementi:

minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

minore produzione di rifiuti;

utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale.

3. Il capitolato speciale d'appalto di cui all'art. 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, illustra anche le disposizioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

4. Le stazioni appaltanti nella determinazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 tengono conto anche degli elementi di cui al precedente comma 2.

Art. 32.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 31 gennaio 2012

LOMBARDO

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità: Russo

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione Sicilia, addì 7 febbraio 2012, reg. n. 1, atti del Governo, fg. n. 47

Omissis).

12R0304



LEGGE 8 marzo 2012, n. 14.

Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali. Abrogazioni di norme in materia di incompatibilità.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 11 del 16 marzo 2012)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme concernenti le funzioni e gli organi di governo delle province regionali

1. Nel quadro di un riassetto complessivo delle funzioni amministrative, spettano alle province regionali funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge regionale entro il 31 dicembre 2012.

2. Con la legge di cui al comma 1 si procede al riordino degli organi di governo delle province regionali, assicurando che da tali disposizioni derivino significativi risparmi di spese per il loro funzionamento. La legge individua gli organi di governo della provincia regionale e ne disciplina composizione e modalità di elezione. La composizione degli organi collegiali è determinata in rapporto alla popolazione residente e comunque in misura tale da garantire una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

3. Agli organi provinciali che devono essere rinnovati entro il 31 dicembre 2012, fatta eccezione per quelli in carica la cui scadenza naturale è prevista in data successiva, si applica, sino al 31 marzo 2013, l'art. 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali (decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6) approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni. Gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale. Decorso i termini di cui al primo periodo e al secondo periodo, si procede all'elezione dei nuovi organi provinciali.

Art. 2.

Abrogazione di norme in materia di incompatibilità

1. L'art. 15 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 è abrogato.

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 marzo 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica
CHINNICI

(Omissis).

12R0305

DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 2012, n. 15.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

(Pubblicata suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 11 del 16 marzo 2012)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante «Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, recante «Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel s.o. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale competente di concerto con l'assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;



Visto il decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici 9 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'8 aprile 1995, n. 18, recante «Disposizioni di attuazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, relative ai procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici»;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti 7 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 29 novembre 2002, n. 54, recante «Determinazione dei termini massimi entro cui i procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni devono essere conclusi, ed individuazione, per ciascun procedimento, dell'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria»;

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011, recante «Linea guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5», ed il successivo «Atto esplicativo» 7 giugno 2011, prot. n. 89636/Gab, dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica;

Visto l'ulteriore atto esplicativo dell'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica 7 luglio 2011, n. 105623/Gab, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 - Aspetti procedurali»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture intermedie del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Visto l'allegato *a)* alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-*bis*, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato *b)* alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-*ter*, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-*ter* dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso dall'assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato *b)*;

Visto il parere n. 2089/2011 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza dell'8 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7 del 12 gennaio 2012;

Su proposta dell'assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti, di cui al comma precedente, devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun pro-

cedimento nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della relativa fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, la struttura del Dipartimento, competente alla formulazione della proposta, sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, competente alla formulazione della relativa proposta, deve far pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla segreteria generale della Presidenza della Regione siciliana almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.



5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Abrogazione

1. Sono abrogati il decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici 9 gennaio 1995 ed il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni 7 ottobre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 3 febbraio 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale
per le infrastrutture e la mobilità*
RUSSO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 2 marzo 2012, reg. n. 1, atti del Governo, fogl. n. 50.

(Omissis)

12R0306

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 16.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia.

(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p.I) n. 12 del 23 marzo 2012 (n. 13))

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2011;

Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione e del Dipartimento delle finanze e del credito dell'Assessorato regionale dell'economia;

Visti gli allegati a) alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli stessi Dipartimenti con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;



Visti gli allegati *b)* alla proposta di regolamento con i quali si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza degli stessi Dipartimenti con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Viste le relazioni con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui agli allegati *b)*, sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui agli allegati *b)*;

Visto il parere n. 2191/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 22 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'economia;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale dell'economia, specificati nelle Tabelle A e B allegate per ciascun Dipartimento (Dipartimento bilancio e tesoro - Dipartimento finanze e credito), sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio. Sono fatti salvi gli specifici termini procedurali previsti da fonti normative e/o atti di programmazione relativi all'utilizzo ed al controllo di fondi comunitari.

2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale dell'economia devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle Tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo e ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle Tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

3. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministratori, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

4. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio dell'Assessorato dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del vertice politico dello stesso ramo di amministrazione, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato competente alla formulazione della relativa proposta fa pervenire lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio dell'Assessorato deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.



Art. 5.
Norme finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico dei competenti Dipartimenti dell'Assessorato tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 15 febbraio 2012.

LOMBARDO

L'Assessore regionale per l'economia
ARMAO

*L'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 53

(Omissis).

12R0307

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 2012, n. 17.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.

(Pubblicato nel Suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 12 del 23 marzo 2012 (n. 13))

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, Parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto, in particolare, il comma 2 bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

Visto, in particolare, il comma 2 ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2 bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

Vista la circolare n. 1/Gab del 10 maggio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha dettato le Linee guida per l'attuazione dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Vista la successiva nota prot. n. 89636 del 7 giugno 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Vista la successiva nota prot. n. 105623 del 7 luglio 2011 con la quale l'Assessore regionale per la funzione pubblica ha reso ulteriori elementi esplicativi in ordine alle richiamate Linee guida;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale;

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2 ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello stesso Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2 ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Considerato che il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, richiesto dalla legge in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b), in questo caso rimane assorbito nella proposta che lo stesso fa di adozione del regolamento;

Visto il parere n. 1808/11 del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica;



E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal competente Ufficio, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge, da regolamento o altra fonte prevista, per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.
Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il competente Ufficio dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il competente Ufficio dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.
Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento è reso pubblico nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica tiene a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Art. 6.
Norme finali

1. È abrogato il decreto dell'Assessore regionale alla Presidenza - Direzione del personale e dei servizi generali del 22 febbraio 1995 relativamente ai procedimenti oggi di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.



2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 15 febbraio 2012.

LOMBARDO

*L'Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 9 marzo 2012, reg. n. 1, Atti del governo, fg. n. 52.

(Omissis).

12R0308

LEGGE 23 marzo 2012, n. 18.

Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre. Modifiche in materia di composizione del Comitato regionale per le comunicazioni.

*(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - Parte I n. 13 del 30 marzo 2012)*

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica ed adeguamento degli impianti di radiodiffusione televisiva

1. Al fine di agevolare il passaggio della radiodiffusione televisiva dal sistema analogico al sistema digitale terrestre, nel territorio regionale, i titolari degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che necessitano di adeguamento, qualora le modifiche non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, inviano al comune interessato e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), entro centottanta giorni successivi alla scadenza della data prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, una comunicazione contenente una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a verifica da parte del comune anche con il supporto dell'A.R.P.A.

2. Qualora le modifiche agli impianti esistenti comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto si applica il procedimento di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come introdotto dall'articolo 103 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

Art. 2.

*Modifiche in materia di composizione del
Comitato regionale per le comunicazioni*

1. All'articolo 101 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la parola "sette" con la parola "cinque";

b) al comma 2, dopo le parole "non sono confermabili" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249".

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 marzo 2012.

LOMBARDO

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
DI BETTA

(Omissis).

12R0309

DECRETO PRESIDENZIALE 28 febbraio 2012, n. 19.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.

*(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana - Parte I - n. 14 del 6 aprile 2012)*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;


Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante «Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione»;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 5 dicembre 2009, n. 12 recante «Regolamento

di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - Parte I - n. 59 del 21 dicembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 recante «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa», quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;



Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'art. 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che «con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento»;

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 il quale dispone che «nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni»;

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

Visto l'allegato A alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

Visto l'allegato B alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

Visto il concerto espresso con nota prot. n. 129239 del 9 settembre 2011 dall'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato B;

Visto il parere n. 2283/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 29 novembre 2011;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 19 gennaio 2012;

Su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana;

E M A N A
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini non siano già stabiliti da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nelle tabelle allegate A e B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono altresì l'indicazione dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare consequenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

3. I procedimenti indicati nelle tabelle allegate sono comprensivi di tutte le fasi endoprocedurali intercorrenti tra Uffici centrali ed Uffici periferici del Dipartimento ai fini dell'emanazione del provvedimento finale avente rilevanza esterna.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Dipartimento, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro venti giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 4.

Termine finale del procedimento

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I termini di cui al comma 1 sono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nel caso in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'assessore, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'assessorato inoltra lo schema di provvedimento, corredata della documentazione nello stesso richiamata, alla segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronuncia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.



7. Per gli atti sottoposti a controllo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Nei casi in cui la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro cui il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Qualora la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-rifiuto o di silenzio-assenso, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 5.

Abrogazione

È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 15 marzo 1995, n. 60.

Art. 6.

Norme finali

Il presente decreto, oltre ad essere pubblicizzato attraverso il sito web dell'assessorato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 28 febbraio 2012.

LOMBARDO

*Assessore regionale per i beni culturali
e l'identità siciliana*
MISSINEO

*Assessore regionale per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
CHINNICI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 marzo 2012, registro n. 1, Atti del Governo, foglio n. 62.

(Omissis).

12R0310

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 2 0 6 0 2 *

€ 3,00

